



PARIS

Per uso ufficiale

Per uso ufficiale

Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
Organisation de Coopération et de Développement Economiques
Organisation for Economic Co-operation and Development

OLIS : 27-Giu-2000
Dist. : 27-Gin-2000

Or. Ing.

CONSIGLIO

LINEE GUIDA DELL'OCSE DESTINATE ALLE IMPRESE MULTINAZIONALI

Documento completo disponibile su OLIS nel formato originale
Document complet disponible sur OLIS dans son format d'origine
Complete document available on OLIS in its original format

Or. ing.

SOMMARIO

LA DICHIARAZIONE SUGLI INVESTIMENTI INTERNAZIONALI E LE IMPRESE MULTINAZIONALI	5
PARTE I.....	9
LINEE GUIDA DELL'OCSE DESTINATE ALLE IMPRESE MULTINAZIONALI.....	9
Introduzione.....	11
I. Concetti e principi.....	13
II. Principi generali.....	14
III. Pubblicazione di informazioni.....	15
IV. Occupazione e relazioni industriali.....	16
V. Ambiente	17
VI. Lotta alla corruzione.....	18
VII. Interessi del consumatore	19
VIII. Scienza e tecnologia	19
IX. Concorrenza.....	20
X. Fiscalità.....	21
PARTE II	23
PROCEDURE DI ATTUAZIONE DELLE LINEE GUIDA DELL'OCSE DESTINATE ALLE IMPRESE MULTINAZIONALI	23
Decisione del Consiglio dell'OCSE.....	25
I. I Punti di contatto nazionali.....	26
II. Comitato degli investimenti internazionali e delle imprese multinazionali.....	26
III. Riesame della Decisione.....	27
Linee guida di procedura	27
I. Punti di contatto nazionali	27
II. Il Comitato degli investimenti internazionali e delle imprese multinazionali	30
PARTE III.....	31
COMMENTO SULLE LINEE GUIDA DELL'OCSE DESTINATE ALLE IMPRESE MULTINAZIONALI	31
Commento sui principi generali	33
Commento relativo alla pubblicazione di informazioni	35
Commento sull'occupazione e le relazioni professionali.....	36
Commento sull'ambiente	38
Commento sulla corruzione.....	40
Commento sugli interessi dei consumatori.....	41
Commento sulla scienza e la tecnologia.....	42
Commento sulla concorrenza	42
Commento sulla fiscalità	43
COMMENTO SULLE PROCEDURE DI APPLICAZIONE.....	45

I. Linee guida di procedura per i PCN	46
Criteri essenziali di equivalenza funzionale concernenti le attività dei PCN	46
Modalità istituzionali	47
Informazione e promozione	47
Attuazione in specifiche circostanze.....	47
Elaborazione dei rapporti.....	49
II. Linee guida per il CIME	49

LA DICHIARAZIONE SUGLI INVESTIMENTI INTERNAZIONALI E LE IMPRESE MULTINAZIONALI

27 GIUGNO 2000

I GOVERNI FIRMATARI¹

CONSIDERANDO:

- Che gli investimenti internazionali sono di primaria importanza nell'economia mondiale e hanno considerevolmente contribuito allo sviluppo dei loro Paesi;
- Che le imprese multinazionali svolgono un ruolo importante nel processo degli investimenti;
- Che la cooperazione internazionale può migliorare il clima degli investimenti esteri, favorire il contributo positivo che le imprese multinazionali possono dare al progresso economico, sociale ed ambientale e consentire di minimizzare e di risolvere le difficoltà che possono risultare dalle loro operazioni;
- Che i vantaggi della cooperazione internazionale possono essere accresciuti affrontando le questioni concernenti gli investimenti internazionali e le imprese multinazionali attraverso un quadro equilibrato di strumenti interdipendenti;

DICHIARANO:

- | | | |
|---|-------|---|
| Linee guida destinate alle imprese multinazionali | I. | Che raccomandano congiuntamente alle imprese multinazionali operanti nel o a partire dal territorio dei loro Paesi di rispettare le <i>Linee guida</i> , come disposto nell'Allegato I ² , tenendo conto delle considerazioni e precisazioni riportate nell'introduzione e che ne sono parte integrante; |
| Trattamento nazionale | II.1. | Che i Governi Firmatari, tenuto conto della necessità di mantenere l'ordine pubblico, di proteggere gli interessi essenziali della loro sicurezza e di assolvere i loro impegni relativi alla pace e alla sicurezza internazionale, dovrebbero applicare alle imprese che operano sul territorio nazionale e che appartengono a, o sono controllate direttamente o indirettamente da cittadini di un altro Governo Firmatario (chiamate qui di seguito "imprese sotto controllo estero"), un trattamento secondo i termini delle leggi, regolamentazioni e pratiche amministrative nazionali (chiamato qui di seguito "trattamento nazionale"), in conformità con il diritto internazionale e che non sia meno favorevole di quello applicato nelle medesime circostanze alle |

¹ Al 27 giugno 2000, i Governi che hanno sottoscritto le Linee guida sono tutti i Paesi Membri dell'OCSE, con l'Argentina, il Brasile e il Cile. La Comunità europea è stata invitata ad associarsi alla sezione sul Trattamento nazionale per gli argomenti di sua competenza.

² Il testo delle Linee Guida destinate alle Imprese Multinazionali è riportato nella Parte I del presente documento.

		imprese nazionali;
	2.	Che i Governi Firmatari prenderanno in considerazione la possibilità di applicare il "Trattamento nazionale" a Paesi diversi dai Governi firmatari;
	3.	Che i Governi Firmatari si adopereranno affinché le suddivisioni territoriali applichino il "Trattamento nazionale ";
	4.	Che la dichiarazione non concerne il diritto di ogni Governo Firmatario di disciplinare l'ammissione degli investimenti esteri o le condizioni di stabilimento delle imprese estere.
Obblighi contraddittori	III.	Che essi coopereranno per evitare o attenuare l'applicazione di obblighi contraddittori alle imprese multinazionali e che terranno conto delle considerazioni generali e delle modalità pratiche, come disposto nell'allegato 2 ³ .
Incentivi e ostacoli all'investimento internazionale	IV.1.	Che essi riconoscono la necessità di rafforzare la loro cooperazione nel campo degli investimenti diretti internazionali;
	2.	Che essi riconoscono altresì la necessità di tenere debito conto degli interessi dei Governi Firmatari che sarebbero colpiti dalle leggi, regolamentazioni e pratiche amministrative (chiamate qui di seguito "misure") specificatamente rivolte agli investimenti diretti internazionali e che costituiscono incentivi o ostacoli a tali investimenti;
	3.	Che i Governi Firmatari si adopereranno per rendere più trasparenti possibili tali misure affinché la loro importanza e la loro finalità siano facilmente determinabili e che le relative informazioni siano facilmente ottenibili;

3. Il testo delle considerazioni generali e approcci pratici, relativo agli obblighi contraddittori imposti alle imprese multinazionali è disponibile sul seguente sito Web dell'OCSE:
<http://www.oecd.org/daf/investment/guidelines/conflict.htm>

Procedure di consultazione

V. Che sono pronti a consultarsi sulle suddette questioni, conformemente alle Decisioni del Consiglio in materia;

Riesame

VI. Che rivedranno periodicamente le suddette questioni per migliorare l'efficacia della cooperazione economica internazionale fra Governi Firmatari, sulle questioni relative agli investimenti internazionali e alle imprese multinazionali.

PARTE I

LINEE GUIDA DELL'OCSE DESTINATE ALLE IMPRESE MULTINAZIONALI

Introduzione

1. *Le Linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali (le Linee guida)* sono raccomandazioni indirizzate dai Governi alle imprese multinazionali. Esse enunciano principi e norme volontari per il comportamento responsabile delle imprese nell'adempimento delle leggi applicabili. Le *Linee guida* mirano ad assicurare che le operazioni di queste imprese siano in armonia con le politiche dei governi, per rafforzare la fiducia reciproca fra le imprese e le società in cui esercitano le loro attività, per contribuire a migliorare il clima degli investimenti estero e ad aumentare il contributo delle imprese multinazionali allo sviluppo sostenibile. Le *Linee guida* fanno parte della *Dichiarazione dell'OCSE sugli investimenti internazionali e le imprese multinazionali* di cui gli altri elementi si riferiscono al trattamento nazionale, ai requisiti contraddittori imposti alle imprese e agli incentivi e disincentivi internazionali agli investimenti.
2. Le attività internazionali delle imprese hanno subito profondi cambiamenti strutturali. Le *Linee guida* si sono evolute per tenere conto di questi cambiamenti. Con l'emergere di attività basate sui servizi e le conoscenze, le imprese di servizi e le imprese tecnologiche sono entrate nel mercato internazionale. Le grandi imprese rappresentano ancora una forte proporzione degli investimenti internazionali e le grandi fusioni internazionali si moltiplicano. Nello stesso tempo, le piccole e medie imprese investono di più all'estero e svolgono ora un ruolo non trascurabile sulla scena internazionale. Le imprese multinazionali, come i loro omologhi nazionali, si sono evolute e utilizzano oggi una più vasta gamma di modalità industriali e commerciali e di forme organizzative. Le alleanze strategiche e i rapporti più stretti con i fornitori e gli appaltatori tendono a rafforzare i confini dell'impresa.
3. La rapida evoluzione nella struttura delle imprese multinazionali si è inoltre riflessa nelle loro attività nel mondo in via di sviluppo, dove gli investimenti diretti esteri crescono rapidamente. Nei Paesi in via di sviluppo, le imprese multinazionali hanno diversificato le loro attività, una volta limitate alla produzione primaria e alle industrie estrattive, e avviano attività di fabbricazione e montaggio, la valorizzazione del mercato interno e le attività nel settore dei servizi.
4. Mediante gli scambi e gli investimenti internazionali, le attività delle imprese multinazionali hanno rafforzato e sviluppato i legami tra le economie dei Paesi dell'OCSE e tra tali economie e il resto del mondo. Tali attività offrono sostanziali benefici sia ai paesi d'origine sia ai Paesi di accoglienza. Questi benefici si accrescono quando le imprese multinazionali forniscono i prodotti e i servizi che i consumatori desiderano comprare a prezzi competitivi e quando assicurano una debita redditività ai fornitori di capitali. Le loro attività di investimento e di commercio contribuiscono all'uso efficiente dei capitali, della tecnologia e delle risorse umane e naturali. Esse facilitano il trasferimento di tecnologia fra le regioni, il mondo e lo sviluppo delle tecnologie adeguate alle circostanze locali. Grazie alla formazione istituzionalizzata e alla formazione continua, le imprese contribuiscono inoltre a promuovere lo sviluppo del capitale umano nel Paese ospite.
5. La natura, l'entità e la rapidità dei cambiamenti economici rappresentano nuove sfide strategiche per le imprese e i loro operatori. Le imprese multinazionali hanno l'occasione di applicare pratiche esemplari nel campo dello sviluppo sostenibile mirate ad assicurare la coerenza fra obiettivi sociali, economici ed ambientali. La capacità delle imprese multinazionali di promuovere lo sviluppo sostenibile è notevolmente aumentata quando il commercio e gli investimenti sono effettuati in mercati aperti, competitivi e adeguatamente regolamentati.

6. Numerose imprese multinazionali hanno dimostrato che il rispetto di elevati standard regolamentari di comportamento può migliorare la crescita. Nel mondo odierno, la concorrenza è intensa e le imprese multinazionali affrontano varie norme legali, sociali e regolamentari. In questo contesto, alcune imprese possono essere tentate di trascurare alcune norme e adeguati principi di comportamento, tentando così di ottenere un eccessivo vantaggio competitivo. Tali pratiche seguite da poche imprese, potrebbero incidere negativamente sulla reputazione di molte e destare preoccupazioni nel pubblico.
7. Molte imprese hanno risposto a tali preoccupazioni del pubblico sviluppando meccanismi e procedure interne di orientamento e di gestione che sostengono i loro impegni civici, di buone pratiche e di buona gestione dell'azienda e dei dipendenti. Alcune di loro si sono rivolte a servizi di consulenza, di verifica e di certificazione, contribuendo all'accumulazione della perizia in questo settore. Questi sforzi hanno inoltre promosso il dialogo sociale sulle regole di buon comportamento negli affari. Le *Linee guida* chiariscono le aspettative comuni dei governi che le sottoscrivono circa il comportamento delle imprese e forniscono un punto di riferimento per le imprese. Di conseguenza, le *Linee guida* integrano e rafforzano le iniziative private volte a definire ed attuare regole di comportamento responsabile.
8. I Governi cooperano tra loro e con altri attori per rafforzare la struttura internazionale giuridica e regolamentare nella quale le imprese operano. Il periodo del Dopoguerra ha visto lo sviluppo di questa struttura, cominciando dall'approvazione nel 1948 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Recenti strumenti includono la Dichiarazione dell'OIL, i Principi e diritti fondamentali al lavoro, la Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo e Action 21 e la Dichiarazione di Copenaghen sullo sviluppo sociale.
9. L'OCSE ha inoltre contribuito a tale quadro d'intervento a livello internazionale. I recenti sviluppi includono: l'approvazione della Convenzione contro la corruzione di funzionari stranieri nelle transazioni commerciali internazionali, i Principi sul governo societario dell'OCSE, le Linee guida dell'OCSE per la tutela dei consumatori nel contesto del commercio elettronico nonché i lavori in corso sui Principi applicabili in materia di prezzi di trasferimento destinati alle imprese multinazionali e alle amministrazioni fiscali.
10. Lo scopo comune dei Governi Firmatari le *Linee guida* è d'incoraggiare il positivo contributo che le imprese multinazionali possono apportare al progresso economico, ambientale e sociale e di minimizzare le difficoltà che le loro diverse operazioni possono generare. Per raggiungere tale obiettivo, i governi lavorano in associazione con numerose imprese, sindacati ed altre organizzazioni non governative che operano con i propri mezzi al raggiungimento degli stessi obiettivi. I governi possono contribuirvi impostando strutture interne efficaci che includano una politica macroeconomica stabile, un trattamento non discriminatorio delle imprese, una regolamentazione adeguata ed un controllo prudenziale mirato, una giustizia e un'applicazione delle leggi imparziale nonché un'efficace e integra pubblica amministrazione. I governi possono anche contribuirvi applicando e promuovendo l'adozione di norme e politiche propizie a uno sviluppo sostenibile ed attuando riforme per assicurare l'efficienza e l'efficacia delle attività del settore pubblico. I governi che sottoscritto le *Linee guida* si sono impegnati a un continuo miglioramento delle loro politiche interne e internazionali per accrescere il benessere e il tenore di vita della popolazione.

I. Concetti e principi

1. Le *Linee guida* sono raccomandazioni che i governi rivolgono congiuntamente alle imprese multinazionali. Esse enunciano i principi e le norme di buona pratica conformi alle leggi applicabili. Il rispetto delle *Linee guida* da parte delle imprese è volontario e non obbligatorio.
2. Dal momento che la globalizzazione dell'attività delle imprese multinazionali, la cooperazione internazionale in questo campo dovrebbe estendersi a tutti i Paesi. I governi che hanno sottoscritto le *Linee guida* consigliano alle imprese che operano nei loro territori di osservare le *Linee guida* ovunque esse svolgano le loro attività, tenendo conto delle particolari circostanze di ogni Paese ospite.
3. Una definizione precisa delle imprese multinazionali non è richiesta per gli scopi delle *Linee guida*. Trattasi solitamente di imprese o altre entità insediate in più paesi e collegate in modo tale da coordinare il loro funzionamento in vari modi. Mentre una o più di queste entità può essere in grado di esercitare una significativa influenza sulle attività delle altre, il loro grado di autonomia nell'ambito all'impresa può variare notevolmente da un'impresa multinazionale all'altra. Il loro capitale può essere privato, pubblico o misto. Le *Linee guida* sono rivolte a tutte le entità che compongono l'impresa multinazionale (società madre e/o entità locali). Secondo la distribuzione reale delle responsabilità fra loro, si presume che le varie entità cooperino e si prestino assistenza per facilitare il rispetto delle *Linee guida*.
4. Le *Linee guida* non sono mirate a introdurre differenze di trattamento fra le imprese multinazionali ed interne; esse riflettono le buone pratiche raccomandabili per tutti. Di conseguenza, le imprese multinazionali e nazionali devono avere lo stesso comportamento in tutti i casi dove le *Linee guida* siano applicabili ad entrambi.
5. I Governi intendono incoraggiare la più ampia osservanza possibile delle *Linee guida*. Nel riconoscere che le piccole e medie imprese non possono avere mezzi equiparabili a quelli delle grandi imprese, i Governi che hanno sottoscritto le *Linee guida* consigliano tuttavia che l'osservanza delle *Linee guida* sia la più larga possibile.
6. I Governi che hanno sottoscritto le *Linee guida* non dovrebbero utilizzarle a scopo protezionistico né in un modo pregiudizievole al vantaggio comparativo di un Paese in cui le imprese multinazionali investono.
7. I Governi hanno il diritto di regolamentare le condizioni di funzionamento delle imprese multinazionali all'interno delle loro giurisdizioni, conformemente al diritto internazionale. Le entità di un'impresa multinazionale insediate in diversi paesi sono sottoposte alle leggi applicabili in questi paesi. In caso di obblighi contraddittori imposti da un Paese che ha sottoscritto le *Linee guida*, i governi interessati dovranno cooperare in buona fede per risolvere i problemi che ne possono derivare.
8. I Governi che hanno sottoscritto le *Linee guida* le hanno stabilite con l'impegno di assumere la loro responsabilità di trattare equamente le imprese e conformemente al diritto internazionale e ai loro obblighi contrattuali.
9. Il ricorso a adeguati meccanismi internazionali di composizione delle vertenze, compreso l'arbitrato, è consigliato per facilitare la risoluzione dei problemi giuridici che possono intervenire fra le imprese e i governi dei Paesi ospiti.

10. I Governi che hanno sottoscritto le *Linee guida*, hanno convenuto di promuoverle e di incoraggiarne l'uso. Essi istituiranno Punti di contatto nazionali che avranno il compito di promuovere le *Linee guida* e di instaurare un foro di discussione su tutti gli argomenti concernenti le *Linee guida*. Inoltre, essi parteciperanno a adeguate procedure di consultazione e di revisione per trattare le questioni relative all'interpretazione delle *Linee guida* in un mondo mutevole.

II. Principi generali

Le imprese dovrebbero pienamente tenere conto delle politiche vigenti nei paesi in cui esse esercitano le loro attività e prendere in considerazione i punti di vista di altri attori. A tale riguardo, le imprese dovrebbero:

1. Contribuire al progresso economico, sociale e ambientale per realizzare uno sviluppo sostenibile.
2. Rispettare i diritti dell'uomo delle persone colpite dalle loro attività, conformemente agli obblighi e agli impegni internazionali del governo del Paese ospite.
3. Incoraggiare l'istituzione di capacità locali tramite una stretta cooperazione con la comunità locale, compresa l'imprenditoria locale, sviluppando nello stesso tempo le attività dell'impresa nei mercati interni e esteri, compatibilmente con l'esigenza di una sana pratica commerciale.
4. Incoraggiare la formazione di capitale umano, in particolare creando opportunità di occupazione e facilitando la formazione dei dipendenti.
5. Astenersi dal ricercare o dall'accettare esenzioni non contemplate nelle norme legali o regolamentari relative all'ambiente, alla salute, alla sicurezza, al lavoro, alla fiscalità, agli incentivi finanziari, o ad altre questioni.
6. Sostenere e fare osservare i principi di buon governo societario e sviluppare ed applicare buone pratiche di controllo societario.
7. Elaborare e applicare pratiche di autodisciplina e sistemi di amministrazione efficaci che promuovano un rapporto di riservatezza e di fiducia reciproca fra le imprese e le società in cui operano.
8. Fare in modo che i loro dipendenti siano consapevoli delle politiche aziendali e vi si conformino, con una diffusione adeguata che includa programmi di formazione.
9. Rinunciare ad azioni discriminatorie o disciplinari contro dipendenti che avrebbero trasmesso in buona fede rapporti autentici all'amministrazione o, se del caso, a servizi pubblici competenti, su pratiche contrarie alla legge, alle *Linee guida* o alle politiche dell'impresa.
10. Incoraggiare, per quanto possibile, i loro partner commerciali, compreso i loro fornitori e subappaltatori, ad applicare i principi di comportamento societario compatibili con le *Linee guida*.
11. Rinunciare a qualsiasi indebita ingerenza nelle attività politiche locali.

III. Pubblicazione di informazioni

1. Le imprese dovrebbero accertarsi che informazioni affidabili e pertinenti circa le loro attività, la loro struttura e la loro situazione finanziaria siano regolarmente e debitamente comunicate. Queste informazioni dovrebbero essere fornite per l'impresa nell'insieme e, se del caso, per ogni settore di attività o area geografica. Le politiche di diffusione dell'informazione da parte delle imprese dovrebbero essere adeguate alla natura, all'entità e all'ubicazione dell'impresa, tenendo conto del costo, della riservatezza delle attività e di altre considerazioni legate alla concorrenza.
2. Le imprese dovrebbero applicare elevati standard di qualità per la pubblicazione d'informazioni, per la contabilità e per la verifica contabile. Le imprese sono inoltre invitate ad applicare norme di alta qualità per le informazioni non finanziarie comprese, se del caso, quelle ambientali e sociali. Le norme o le politiche sulle quali sono basate la raccolta e la pubblicazione delle informazioni finanziarie e non finanziarie dovrebbero essere segnalate.
3. Le imprese dovrebbero diffondere le informazioni di base relative al loro nome, alla loro ubicazione e alla loro struttura, al nome, all'indirizzo e al recapito telefonico della società madre e delle principali filiali, alla loro quota di partecipazione, diretta e indiretta in queste filiali, comprese le partecipazioni incrociate.
4. Le imprese dovrebbero anche diffondere le informazioni rilevanti concernenti:
 - a) I risultati finanziari e il conto d'esercizio dell'impresa;
 - b) Gli obiettivi dell'impresa;
 - c) I principali azionisti e i diritti di voto;
 - d) I membri del consiglio di amministrazione e i principali dirigenti, nonché le loro retribuzioni;
 - e) I fattori di rischio importanti prevedibili;
 - f) Le questioni importanti relative ai dipendenti e altre parti interessate alla vita dell'impresa;
 - g) Le strutture e politiche di governo societario.
5. Le imprese sono incoraggiate a comunicare informazioni supplementari che potrebbero includere:
 - a) Dichiarazioni destinate al pubblico che espongano principi o regole di comportamento, comprese le informazioni sulle politiche sociali, etiche ed ambientali dell'impresa e altri codici di comportamento sottoscritti dall'impresa. Inoltre, possono essere comunicati, la data di adozione, i Paesi e le entità cui tali dichiarazioni si applicano e le performance rispetto a queste dichiarazioni;
 - b) Informazioni sui sistemi di gestione dei rischi e di attuazione delle leggi e sull'osservanza delle dichiarazioni o codici di comportamento;
 - c) Informazioni sui rapporti con i dipendenti ed altre parti interessate alla vita aziendale.

IV. Occupazione e relazioni industriali

Le imprese dovrebbero, nel quadro delle normative e dei regolamenti applicabili, e delle pratiche vigenti in materia di occupazione e di rapporti di lavoro:

1.
 - a) Rispettare il diritto dei loro dipendenti di essere rappresentati dai sindacati e da altre legittime organizzazioni di dipendenti e impegnarsi, sia individualmente, sia tramite associazioni di datori di lavoro, nell'attuazione di negoziati costruttivi con tali rappresentanti per raggiungere accordi sulle condizioni d'impiego;
 - b) Contribuire all'effettiva abolizione del lavoro minorile;
 - c) Contribuire all'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio;
 - d) Non compiere azioni discriminatorie contro i loro dipendenti in materia di occupazione o di professione per motivi di razza, colore, sesso, religione, opinione politica, cittadinanza o estrazione sociale, a meno che le prassi di selezione concernenti le caratteristiche dei dipendenti siano esclusivamente adoperate nel quadro di una politica definita dai poteri pubblici per promuovere in modo specifico una maggiore uguaglianza delle opportunità in materia di occupazione o per rispondere a specifici requisiti di un posto di lavoro.
2.
 - a) Fornire ai rappresentanti dei dipendenti i mezzi necessari per facilitare lo sviluppo di efficaci contrattazioni collettive;
 - b) Fornire ai rappresentanti dei dipendenti le informazioni che sono necessarie per trattative costruttive sulle condizioni dell'occupazione;
 - c) Promuovere la consultazione e la cooperazione fra datori di lavoro e dipendenti e i loro rappresentanti su argomenti di reciproco interesse.
3. Fornire ai dipendenti e ai loro rappresentanti informazioni che consentono loro di farsi un'opinione esatta e corretta delle attività e dei risultati dell'entità o, se del caso, dell'impresa nella sua globalità.
4.
 - a) Osservare in materia di occupazione e di relazioni di lavoro norme che siano favorevoli quanto quelle osservate dai datori di lavoro paragonabili nel Paese ospite;
 - b) Prendere le necessarie misure per assicurare la salute e la sicurezza nell'ambiente lavorativo.
5. Nelle loro attività, e nei limiti del possibile, assumere personale locale e assicurare un formazione per migliorare i livelli di qualificazione, in collaborazione con i rappresentanti dei dipendenti e, se del caso, con le competenti autorità governative.
6. Nel considerare possibili cambiamenti al loro funzionamento, che potrebbero avere rilevanti effetti sui mezzi di sussistenza dei loro dipendenti, in particolare nel caso di chiusura di un'entità che comporterebbe licenziamenti collettivi, le imprese dovrebbero avvertire, in tempi ragionevoli, i rappresentanti dei loro dipendenti e, se del caso, le autorità nazionali competenti e cooperare con tali rappresentanti e autorità per attenuare il più possibile gli effetti sfavorevoli. Alla luce delle specifiche circostanze dei singoli casi, sarebbe auspicabile che la direzione informasse gli interessati prima della presa di decisione finale. Altri mezzi possono anche essere impiegati per instaurare una cooperazione costruttiva per attenuare gli effetti di tali decisioni.

7. Nel contesto delle trattative svolte in buona fede con i rappresentanti dei dipendenti sulle condizioni dell'occupazione, o se i dipendenti esercitano il loro diritto di organizzarsi, non minacciare di trasferire tutta un'unità di funzionamento o parte di un'unità, né di trasferire dipendenti provenienti da entità costitutive dell'impresa ubicate in altri Paesi per influenzare slealmente quelle trattative o ostacolare l'esercizio del diritto di organizzazione.
8. Permettere ai rappresentanti autorizzati dei loro dipendenti di negoziare sulle questioni relative alle contrattazioni collettive o ai rapporti tra lavoratori e datori di lavoro e autorizzare che le parti interessate si consultino su preoccupazioni di comune interesse con rappresentanti dell'amministrazione autorizzati a prendere decisioni su questi argomenti.

V. Ambiente

Le imprese dovrebbero, nel quadro delle leggi, dei regolamenti e delle pratiche amministrative vigenti nei paesi in cui operano e, nel considerare gli accordi, principi, obiettivi e le relative norme internazionali, tenere debito conto della necessità di tutelare l'ambiente, la salute pubblica e la sicurezza e, in linea generale, di condurre le loro attività in un modo che contribuisca al più ampio obiettivo di sviluppo sostenibile. In particolare, le imprese dovrebbero:

1. Istituire e applicare un sistema di gestione ambientale adeguato all'impresa, che includa:
 - a) La raccolta e la valutazione aggiornata delle informazioni relative ai potenziali effetti delle loro attività sull'ambiente, la salute e la sicurezza;
 - b) La definizione di obiettivi quantificabili e, se del caso, specifici per il miglioramento delle prestazioni ambientali, e un riesame periodico della pertinenza di tali obiettivi;
 - c) Il monitoraggio e il controllo regolare dei progressi compiuti nell'adempimento degli obiettivi generali e specifici in materia ambientale, di salute e di sicurezza.
2. Riguardo alle preoccupazioni legate al costo, alla riservatezza delle attività e alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale:
 - a) Fornire al pubblico e ai dipendenti le informazioni sufficienti e aggiornate sugli effetti potenziali delle loro attività sull'ambiente, la salute e la sicurezza, che possono includere un rendiconto dei progressi compiuti per migliorare le performance ambientali;
 - b) Comunicare e consultarsi nei tempi richiesti con gli enti direttamente interessati dalle politiche ambientali, di salute e di sicurezza dell'impresa e dalla loro attuazione.
3. Valutare e considerare, all'atto della presa decisionale, gli effetti prevedibili sull'ambiente, la salute e la sicurezza dei processi, beni e servizi dell'impresa sull'insieme del loro ciclo di vita. Se Quando le attività proposte rischiano di avere effetti significativi, sull'ambiente, la salute o la sicurezza e quando dipendono dalla decisione di un'autorità competente, le imprese dovrebbero preparare un'adeguata valutazione d'impatto ambientale.
4. Tenuto conto delle conoscenze scientifiche e tecniche dei rischi, dove esistono gravi minacce di seri danni per l'ambiente, tenuto anche conto della salute e della sicurezza umana, non invocare la mancanza di certezza scientifica assoluta come motivo per rinviare l'adozione di misure, efficaci rispetto ai costi, destinate a impedire o minimizzare tali danni.

5. Predisporre piani di emergenza per evitare, attenuare e controllare danni gravi per l'ambiente, la salute che risultino da tali attività, compresi gli incidenti e le situazioni di emergenza, e impostare meccanismi per la segnalazione immediata alle autorità competenti.
6. Cercare costantemente di migliorare le prestazioni ambientali delle imprese, consigliando, se del caso, attività quali:
 - a) Adozione di tecnologie e di procedure di utilizzazione in tutti reparti dell'impresa che riflettano le norme di prestazioni ambientali raggiunte dalla componente più efficiente dell'impresa;
 - b) Sviluppo e fornitura di prodotti o di servizi che non abbiano eccessivi impatti ambientali; siano sicuri nel loro uso previsto, siano efficienti nel loro consumo di energia e di risorse naturali, siano di facile riutilizzazione, valorizzazione o smaltimento sicuro;
 - c) Sensibilizzazione degli utenti alle conseguenze ambientali dell'uso di prodotti e dei servizi dell'impresa; e
 - d) Ricerca sui mezzi per migliorare le prestazioni ambientali dell'impresa a media o a lunga scadenza.
7. Fornire ai dipendenti istruzione e formazione adeguate per gli argomenti inerenti alla salute e alla sicurezza ambientale, compresa la manipolazione di materie pericolose e la prevenzione degli incidenti ambientali, così come gli aspetti più generici della gestione ambientale, quali le procedure di valutazione di impatto ambientale, le relazioni pubbliche e le tecnologie ambientali.
8. Contribuire allo sviluppo di una politica ambientale pubblica ben concepita ed economicamente efficiente, per esempio, tramite partenariati o iniziative in grado di aumentare la consapevolezza e la protezione ambientale.

VI. Lotta alla corruzione

Le imprese non dovrebbero, direttamente o indirettamente, offrire, promettere, concedere, o sollecitare doni o altri indebiti vantaggi per ottenere o conservare un mercato o un altro indebito vantaggio. Né si dovrebbe sollecitarle o aspettare da parte loro un pagamento illecito o altri indebiti vantaggi. In particolare, le imprese:

1. Non dovrebbero né offrire, né accettare, richieste di versare a pubblici ufficiali o dipendenti dei loro partner commerciali una quota di un pagamento contrattuale. Non dovrebbero usare subappalti, ordini d'acquisto o accordi di consulenza come canali di pagamento a pubblici ufficiali, dipendenti dei loro partner commerciali, o ai loro parenti o associati commerciali.
2. Dovrebbero accertarsi che la retribuzione dei mandatari sia adeguata ed esclusivamente connessa a leciti servizi. Se del caso, esse dovrebbero stabilire una lista dei mandatari impiegati nelle transazioni con gli organismi pubblici e le imprese statali e metterla a disposizione delle autorità competenti.
3. Dovrebbero accrescere la trasparenza delle loro attività nella lotta alla corruzione e all'estorsione. Le misure potrebbero includere impegni pubblici contro la corruzione e l'estorsione e la divulgazione dei sistemi di gestione adottati dall'impresa per adempiere i suoi impegni. L'impresa dovrebbe anche

promuovere l'apertura e il dialogo con il pubblico in modo da incoraggiare un presa di coscienza e una cooperazione per la lotta alla corruzione e all'estorsione.

4. Dovrebbero sensibilizzare i dipendenti circa le misure adottate dall'impresa per lottare contro la corruzione e l'estorsione e promuovere l'osservanza di tali misure da parte dei dipendenti assicurando un'adeguata diffusione delle misure e instaurando programmi di formazione e procedure disciplinari.
5. Dovrebbero adottare sistemi di controllo della gestione che scoraggino la corruzione e l'estorsione e adottare pratiche di contabilità finanziaria e fiscale e di accertamento che evitino l'istituzione di una contabilità "extra bilancio" o di contabilità occulta o la creazione di documenti che non registrino correttamente e onestamente le transazioni cui si riferiscono.
6. Non dovrebbero versare alcun contributo illecito ai candidati agli incarichi pubblici o ai partiti politici o ad altre organizzazioni politiche. I contributi dovrebbero integralmente conformarsi ai requisiti pubblici di pubblicazione d'informazioni e dovrebbero essere segnalati ai responsabili dell'impresa.

VII. Interessi del consumatore

Nelle loro relazioni con i consumatori, le imprese dovrebbero conformarsi a eque pratiche nello svolgimento delle attività commerciali, di vendita e di pubblicità e dovrebbero prendere tutte le misure ragionevoli per garantire la sicurezza e la qualità dei beni o dei servizi che forniscono. In particolare, dovrebbero:

1. Accertarsi che i beni o i servizi forniti rispettino tutte le norme accettate o legalmente richieste in materia di salute e sicurezza del consumatore, compreso le etichette di avvertenza relative alla salute e alla sicurezza e alle informazioni sul prodotto.
2. Secondo i beni o i servizi, fornire informazioni esatte e chiare concernenti la loro composizione, sicurezza di utilizzo, manutenzione, stoccaggio e smaltimento, in modo sufficiente da consentire ai consumatori di prendere decisioni in piena cognizione di causa.
3. Preparare procedure trasparenti ed efficaci che tengano conto dei reclami dei consumatori e contribuiscano a una risoluzione giusta e rapida dei litigi con i consumatori senza eccessive spese o formalità.
4. Astenersi da qualsiasi affermazione, omissione o pratica ingannevole fuorviante, fraudolenta o sleale.
5. Rispettare il diritto del consumatore alla privacy e assicurare la protezione dei dati personali.
6. Cooperare completamente e in modo trasparente con le autorità pubbliche alla prevenzione o alla rimozione di seri rischi per la salute e per la sicurezza pubblica che derivano dal consumo o dall'uso dei loro prodotti.

VIII. Scienza e tecnologia

Le imprese dovrebbero:

1. Fare in modo che le loro attività siano compatibili con le politiche e i programmi scientifici e tecnologici e i programmi dei Paesi in cui operano e, se del caso, contribuiscano allo sviluppo della capacità innovatrice su scala locale e nazionale.

2. Adottare, dove possibile, nelle loro attività economiche, pratiche che consentano il trasferimento e la rapida diffusione delle tecnologie e del know-how, tenendo debitamente conto della protezione dei diritti di proprietà intellettuale.
3. Svolgere, se del caso, attività di sviluppo scientifico e tecnologico nei Paesi ospiti per rispondere ai bisogni del mercato locale, nonché assumere personale locale nelle attività scientifiche e tecnologiche e incoraggiarne la formazione tenuto conto delle esigenze commerciali locali.
4. Nell'assegnare le licenze per l'uso dei diritti di proprietà intellettuale o nel trasferire le tecnologie, farlo sulla base di condizioni e modalità ragionevoli e in modo da contribuire alle prospettive di sviluppo di lunga durata del Paese ospite.
5. Qualora gli obiettivi commerciali lo consentano, sviluppare localmente legami con le università, centri di ricerca pubblici e partecipare a progetti di ricerca in cooperazione con le imprese o le associazioni professionali locali.

IX. Concorrenza

Le imprese dovrebbero, nel quadro delle leggi e dei regolamenti applicabili, svolgere le loro attività in un modo competitivo. In particolare, le imprese :

1. Non dovrebbero concludere o eseguire accordi anticoncorrenziali fra competitori, volti a:
 - a) Imporre prezzi;
 - b) Fare offerte collusive;
 - c) Fissare restrizioni o limiti di produzione; o
 - d) Ripartire o suddividere i mercati assegnando clienti, fornitori, aree geografiche o branche di attività;
3. Dovrebbero svolgere tutte le loro operazioni conformemente a tutte le regolamentazioni applicabili della concorrenza, considerando l'applicabilità delle regolamentazioni della concorrenza dei Paesi la cui economia potrebbe essere danneggiata dalle loro pratiche anticoncorrenziali .. Cooperare con le autorità della concorrenza di tali Paesi, e tra le altre cose, conformemente alla legge applicabile e alle misure di sicurezza adeguate, fornire risposte le più rapide e le più esaurienti possibili alle richieste di informazioni.
4. Promuovere presso i loro dipendenti la consapevolezza dell'importanza dell'osservanza di tutte le normative e politiche applicabili della concorrenza.

X. Fiscalità

È importante che le imprese contribuiscano alle finanze pubbliche dei Paesi ospiti corrispondendo puntualmente le imposte da loro dovute. In particolare, le imprese dovrebbero conformarsi alle leggi e alle regolamentazioni fiscali di tutti i Paesi in cui operano e dovrebbero compiere ogni possibile sforzo per agire in conformità con la lettera e con lo spirito di tali leggi e regolamentazioni. Ciò comporterebbe, in particolare, la comunicazione alle competenti autorità delle informazioni necessarie per il corretto accertamento delle imposte applicabili alle loro attività e l'osservanza nella loro pratica dei prezzi di trasferimento, del principio di piena concorrenza.

PARTE II

PROCEDURE DI ATTUAZIONE DELLE LINEE GUIDA DELL'OCSE DESTINATE ALLE IMPRESE MULTINAZIONALI

Decisione del Consiglio dell'OCSE

Giugno 2000

IL CONSIGLIO;

Vista la Convenzione sull'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, del 14 dicembre 1960;

Vista la Dichiarazione dell'OCSE sugli investimenti internazionali e le imprese multinazionali (la "Dichiarazione") con la quale i governi dei Paesi che hanno sottoscritto le *Linee guida* destinate alle imprese multinazionali che operano sul o dal loro territorio ("*Linee guida*") raccomandano congiuntamente a tali imprese di rispettare tali *Linee guida*;

Riconoscendo che, con la diffusione delle operazioni delle imprese multinazionali attraverso il mondo, la cooperazione internazionale in materia di questioni concernenti la Dichiarazione dovrebbe essere estesa a tutti i Paesi;

Visto il mandato del Comitato degli investimenti internazionali e delle imprese multinazionali, in particolare per quanto riguarda le competenze del Comitato riguardo alla Dichiarazione [C(84)171(Final), ricondotto nel C/M(95)21] ;

Considerando il rapporto sul primo riesame della Dichiarazione del 1976 [C(79)102(Final)], il rapporto sul secondo riesame del 1991 della Dichiarazione [C/MIN(84)5(Final)] e il rapporto sul riesame del 2000 delle *Linee guida* [C(2000)96] ;

Vista la Decisione del Consiglio di giugno 1984 [C(84)90], emendata a giugno del 1991 [C/MIN(91)7/ANN1] ;

Considerando che è auspicabile rafforzare le procedure che consentirebbero consultazioni sulle questioni contemplate dalle *Linee guida* e promuovere un'efficace applicazione di tali principi ;

Su proposta del Comitato degli investimenti internazionali e delle imprese multinazionali,

DECIDE :

Di abrogare la seconda Decisione rivista del Consiglio di giugno 1984 [C(84)90], modificata in giugno 1991 [C/MIN(91)7/ANN1], e di sostituirla con la seguente Decisione :

I. I Punti di contatto nazionali

1. I Paesi che hanno sottoscritto le *Linee guida* designeranno i Punti di contatto nazionali incaricati di svolgere attività di promozione, di rispondere a richieste d'informazione e di avviare discussioni con le parti interessate su tutte le questioni contemplate dalle *Linee guida*, al fine di contribuire alla soluzione di problemi che possono sorgere su questo argomento, tenendo debitamente presenti le *Linee guida* di procedura riportate in allegato. Gli ambienti imprenditoriali, le organizzazioni sindacali e altre parti interessate saranno informati dell'istituzione di tali mezzi.
2. I Punti di contatto nazionali dei vari Paesi coopereranno, se necessario, per ogni questione di loro competenza contemplata dalle *Linee guida*. Secondo una procedura di carattere generale, conversazioni dovranno essere avviate a livello nazionale prima di stabilire contatti con altri Punti di contatto nazionali.
3. I Punti di contatto nazionali si riuniranno ogni anno per condividere le loro esperienze e per riferire al Comitato degli investimenti internazionali e delle imprese multinazionali.

II. Comitato degli investimenti internazionali e delle imprese multinazionali

1. Il Comitato degli investimenti internazionali e delle imprese multinazionali (il "CIME" o il "Comitato") procederà periodicamente, o su richiesta di un paese che ha sottoscritto le *Linee guida*, a scambi di punti di vista sulle questioni contemplate dalle *Linee guida* e sull'esperienza acquisita dalla loro applicazione.
2. Il Comitato inviterà periodicamente il Comitato consultivo economico e industriale presso l'OCSE (BIAC) e la Commissione sindacale consultiva presso l'OCSE (TUAC) ("gli organi consultivi") nonché altre organizzazioni non governative a fare conoscere i loro punti di vista sulle questioni contemplate dalle *Linee guida*. Inoltre, gli scambi di punti di vista su tali questioni potranno essere organizzati con gli organi consultivi a loro richiesta.
3. Il Comitato potrà decidere di organizzare scambi di punti di vista sulle questioni contemplate dalle *Linee guida* con rappresentanti di Paesi non firmatari.
4. Il Comitato è incaricato di chiarificare le *Linee guida*. Le delucidazioni saranno fornite secondo le necessità. Un'impresa, qualora lo desideri, avrà la possibilità di esprimere i propri punti di vista, sia verbalmente, sia per iscritto, sulle questioni contemplate dalle *Linee guida* che riguardano i suoi interessi. Il Comitato non trarrà conclusioni dal comportamento di determinate imprese.
5. Il Comitato organizzerà scambi di punti di vista sulle attività svolte dai Punti di contatto nazionali allo scopo di migliorare l'efficacia delle *Linee guida*.
6. Nell'assicurare il buon funzionamento delle *Linee guida*, in conformità con le sue competenze, il Comitato dovrà tenere debitamente conto delle *Linee guida* di procedura riportate in allegato.
7. Il Comitato riferirà periodicamente al Consiglio sulle questioni contemplate dalle *Linee guida*. Nei suoi rapporti, il Comitato terrà conto dei rapporti dei Punti di contatto nazionali, dei punti di vista espressi dagli organi consultivi e, se del caso, dei punti di vista di altre organizzazioni non governative e dei Paesi che non hanno sottoscritto le *Linee guida*.

III. Riesame della Decisione

La presente Decisione sarà riesaminata periodicamente, il Comitato presenterà proposte a tale scopo.

Linee guida di procedura

I. Punti di contatto nazionali

I Punti di contatto nazionali (PCN) hanno per missione di contribuire a un'efficace attuazione delle *Linee guida*. I PCN funzioneranno in conformità con gli essenziali criteri di visibilità, di accessibilità, di trasparenza e di responsabilità, allo scopo di raggiungere l'obiettivo di equivalenza funzionale.

A. Modalità istituzionali

In conformità con l'obiettivo di equivalenza funzionale, i Paesi che hanno sottoscritto le *Linee guida* hanno ampia libertà per organizzare i PCN, ricercando il sostegno attivo delle parti sociali -- ambienti imprenditoriali e organizzazioni sindacali -- nonché di altre parti interessate, tra cui le organizzazioni non governative.

Di conseguenza, il PCN:

1. Può essere sia un alto funzionario sia un servizio dell'amministrazione che fa capo a un alto funzionario. Il PCN può anche essere un organo di cooperazione che riunisce i rappresentanti di altri organismi pubblici. I rappresentanti degli ambienti imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali e di altre parti interessate possono anche partecipare a tale organo.
2. Stabilirà e manterrà relazioni con i rappresentanti degli ambienti imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali e di altre parti interessate in grado di contribuire al buon funzionamento delle *Linee guida*.

B. Informazione e promozione

I Punti di contatto nazionali:

1. Faranno conoscere le *Linee guida* e le diffonderanno in modo adeguato, compresa l'informazione in linea, e nelle lingue nazionali. I potenziali investitori (che desiderano investire nel paese o all'estero) dovranno essere informati all'occorrenza sulle *Linee guida*.
2. Condurranno azioni di sensibilizzazione alle *Linee guida*, cooperando, se del caso, con gli ambienti imprenditoriali, le organizzazioni sindacali, altre organizzazioni non governative e il pubblico interessato.
3. Risponderanno alle richieste d'informazioni sulle *Linee guida* formulate da :
 - (a) Altri Punti di contatto nazionali;

- (b) Ambienti imprenditoriali, dalle organizzazioni sindacali, da altre organizzazioni non governative e dal pubblico;
- (c) Da governi di Paesi che non hanno sottoscritto le *Linee guida*

C. Attuazione in circostanze specifiche

Il PCN contribuirà alla risoluzione di questioni che derivano dall'attuazione delle *Linee guida* in specifiche circostanze. Egli offrirà la possibilità di esaminare tali questioni e aiuterà gli ambienti imprenditoriali, le organizzazioni sindacali e le altre parti interessate a risolvere efficacemente e tempestivamente tali questioni e in conformità con le leggi applicabili. Per tale assistenza, il Punto di contatto nazionale:

1. Farà una prima valutazione sulla pertinenza delle questioni emerse per determinare se meritano di essere approfondite e risponderà alla parte o alle parti che le hanno fatto sorgere.
2. Offrirà i suoi buoni uffici per aiutare le parti implicate a risolverle, qualora le questioni poste giustifichino un esame approfondito. A tale fine, il PCN consulterà le parti interessate, e secondo i casi:
 - (a) Solleciterà il parere delle autorità competenti e/o dei rappresentanti degli ambienti imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali, di altre organizzazioni non governative e di esperti;
 - (b) Consulterà il Punto di contatto nazionale dell'altro paese interessato o degli altri Paesi interessati;
 - (c) Solleciterà il parere del CIME, in caso di dubbi sull'interpretazione delle *Linee guida* nella fattispecie;
 - (d) Proporrà e, con l'accordo delle parti interessate, faciliterà l'accesso a mezzi consensuali e a procedure non contenziose, quali la conciliazione o la mediazione, al fine di risolvere tali questioni.
3. Se le parti interessate non trovano un'intesa sulle questioni emerse, pubblicherà un comunicato e eventualmente, raccomandazioni concernenti l'attuazione delle *Linee guida*.
4.
 - (a) Al fine di facilitare la risoluzione delle questioni sorte, prenderà le appropriate misure per proteggere i dati sensibili delle imprese e altre informazioni. Durante il decorso delle procedure previste al paragrafo 2, sarà mantenuto il carattere confidenziale dei lavori. Al termine di tali procedure, se le parti interessate non hanno raggiunto un accordo su una risoluzione delle questioni emerse, saranno libere di esprimersi e di discutere di tali questioni. Tuttavia, le informazioni e i pareri presentati da una delle parti interessate durante i lavori, rimarranno confidenziali a meno che questa parte accetti che siano divulgati.
 - (b) Dopo consultazione delle parti interessate, renderà pubblici i risultati della procedura, salvo se il carattere confidenziale sia ritenuto più propizio a favorire un'efficace applicazione delle *Linee guida*.
5. Riguardo a questioni che potrebbero emergere nei Paesi che non hanno sottoscritto le *Linee guida*, prenderà misure per migliorare la comprensione di tali questioni, e seguirà la presente procedura se necessario e nella misura del possibile.

D. Elaborazione dei rapporti

1. Ogni Punto di contatto riferirà al Comitato ogni anno.
2. Il rapporto dovrebbe contenere informazioni sulla natura e il risultato delle attività svolte dal Punto di contatto nazionale, comprese le attività di attuazione in specifiche circostanze.

II. Il Comitato degli investimenti internazionali e delle imprese multinazionali

1. Il Comitato adempirà le proprie competenze in modo efficace e tempestivo.
2. Il Comitato studierà le richieste di assistenza dei PCN nel quadro delle loro attività, compreso nei casi di dubbi sull'interpretazione delle *Linee guida* in particolari circostanze.
3. Il Comitato :
 - (a) Studierà i rapporti dei PCN;
 - (b) Esaminerà le richieste documentate di un paese che ha sottoscritto le *Linee guida* o di un organo consultivo sulla questione di accertare se un PCN esercita o no le sue competenze per quanto riguarda la risoluzione delle questioni emerse in circostanze specifiche;
 - (c) Prevederà di fornire chiarificazioni nei casi in cui un paese che ha sottoscritto le *Linee guida* o un organo consultivo formuli una richiesta documentata concernente la pertinenza dell'interpretazione delle *Linee guida* data da un PCN in specifiche circostanze;
 - (d) Formulerà raccomandazioni, se necessario, per migliorare il funzionamento dei PCN e l'efficace attuazione delle *Linee guida*.
4. Il Comitato potrà sollecitare ed esaminare il parere di esperti su tutte le questioni contemplate dalle *Linee guida*. A tale fine, il Comitato prenderà decisioni sulle procedure da seguire.

PARTE III

COMMENTO SULLE LINEE GUIDA DELL'OCSE DESTINATE ALLE IMPRESE MULTINAZIONALI

Commento sui principi generali

1. Il capitolo delle *Linee guida* dedicato ai principi generali è il primo a riportare precise raccomandazioni destinate alle imprese. La sua importanza deriva dal fatto che fissa l'orientamento generale e i principi fondamentali comuni e le raccomandazioni specifiche dei capitoli seguenti.

2. Il primo obbligo fatto alle imprese e quello di conformarsi all'ordinamento giuridico interno. Le *Linee guida* non si sostituiscono alle leggi e regolamenti locali né devono essere considerate come superiori a tali leggi e regolamenti. Esse rappresentano principi e norme aggiuntivi di comportamento senza carattere di obbligatorietà relativo in particolare alle attività internazionali di tali imprese. Mentre le *Linee guida* vanno al di là della legge, in numerosi casi esse non dovrebbero -- e ciò non è la loro finalità -- mettere le imprese in situazione di affrontare obblighi contraddittori.

3. Le imprese sono incoraggiate a cooperare con i poteri pubblici per l'elaborazione e l'attuazione delle politiche e regolamentazioni. La presa in considerazione dei punti di vista degli altri attori della società può altresì arricchire tale processo, si tratta per l'appunto della comunità locale e degli ambienti imprenditoriali. Ma è anche riconosciuto che i poteri pubblici devono mostrare trasparenza nei loro rapporti con le imprese e consultarle su questi argomenti. Le imprese devono essere considerate come partner dei poteri pubblici per l'elaborazione e l'attuazione dei dispositivi volontari e regolamentari (di cui le *Linee guida* costituiscono un elemento) connesse alle politiche che le riguardano.

4. Non può esistere una contraddizione tra le attività delle imprese multinazionali e lo sviluppo sostenibile. È giustamente tale complementarità che le *Linee guida* intendono favorire. Di fatto, i legami tra i progressi economici, sociali e ambientali sono fondamentali per raggiungere una politica di sviluppo sostenibile⁴. Nello stesso ordine di idee, anche se spetta in primo luogo ai *Governi*, promuovere e fare rispettare i diritti dell'uomo, le imprese giocano un ruolo effettivo quando il loro comportamento e i diritti dell'uomo sono intrecciati; le imprese multinazionali sono quindi incoraggiate a rispettare i diritti dell'uomo, non soltanto nei rapporti con i loro dipendenti, ma anche nei confronti delle altre persone toccate dalle loro attività, conformemente agli obblighi e agli impegni internazionali dei *Governi* dei Paesi ospiti. La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo nonché gli altri obblighi in materia di diritti dell'uomo del Governo interessato sono di particolare importanza a tale riguardo.

5. Inoltre, le *Linee guida* riconoscono e incoraggiano il contributo che possono apportare le imprese multinazionali alla creazione di capacità locali quale risultato delle loro attività a livello locale. Parimenti, la Raccomandazione relativa alla formazione di capitale umano punta decisamente verso l'avvenire, con la riconoscenza esplicita del contributo allo sviluppo umano individuale che le imprese multinazionali possono offrire ai loro dipendenti. Tale Raccomandazione non si applica soltanto alla fase dell'assunzione; essa congloba ugualmente la formazione e le altre azioni di sviluppo del capitale umano. La formazione del capitale umano copre ugualmente la nozione di non discriminazione a livello dell'assunzione, della promozione, della formazione lungo tutto l'arco della vita e delle altre formule di formazione continua.

6. I *Governi* raccomandano che, in linea generale, le imprese evitino di ricercare esenzioni che non siano contemplate nel dispositivo legislativo o regolamentare in settori quali l'ambiente, il lavoro, la sanità, la sicurezza, la fiscalità e gli incentivi finanziari, senza peraltro incidere sul diritto delle imprese di cercare di ottenere modifiche al dispositivo legislativo o regolamentare. L'espressione "o accettare " ribadisce

⁴ Una delle definizioni più largamente condivise sullo sviluppo sostenibile è stata data nel 1987 dalla Commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo (Commissione "Brundtland"), secondo la quale si tratta di uno "sviluppo che risponde ai bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di rispondere ai loro"

peraltro il ruolo dello Stato nel concedere tali esenzioni. Tali disposizioni vengono tradizionalmente rivolte ai *Governi*, ma esse concernono anche direttamente le imprese multinazionali. Occorre tuttavia ricordarsi che, in alcuni casi, particolari esenzioni di ordine legale o altre misure possono essere conformi a tali leggi per legittimi motivi di interesse pubblico. I capitoli sull'ambiente e sulla concorrenza ne sono degli esempi.

7. Il paragrafo dedicato al ruolo delle imprese multinazionali nel settore del governo societario consente di dare un impulso ai principi di governo societario dell'OCSE. Il miglioramento del quadro giuridico, regolamentare e istituzionale è della competenza dei poteri pubblici, ma anche le imprese hanno interesse a una buona governance.

8. Una rete sempre più fitta di strumenti e di misure di autocontrollo che non abbiano carattere legislativo o regolamentare tratta dei vari aspetti del comportamento delle imprese e delle relazioni tra le imprese e la collettività. Le imprese riconoscono che le loro attività incidono spesso sul contesto sociale e ambientale. Un esempio è fornito dall'attuazione di pratiche di autocontrollo e di sistemi gestionali da parte delle imprese che intendono realizzare tali obiettivi. Pertanto, lo sviluppo di tali pratiche contribuisce a fruttuose relazioni tra imprese e le società dove esse operano.

9. Poiché è atteso dalle imprese che attuino efficaci pratiche di autocontrollo, è anche attesa una sensibilizzazione dei loro dipendenti alle misure da attuare. Sono anche raccomandati meccanismi di protezione dei dipendenti che "diano l'allarme" in buona fede, anche per tutelare i dipendenti che, in assenza di un provvedimento di tempestivo risarcimento o in presenza di un rischio ragionevole di provvedimento - per il loro posto di lavoro, segnalano alle autorità pubbliche competenti delle pratiche contrarie alla legge. Tale protezione riguarda particolarmente le misure di lotta alla corruzione e ambientali, ma viene anche applicata alle altre raccomandazioni delle *Linee guida*.

10. Nell'incoraggiare, nella misura del possibile, principi conformi di responsabilità dell'impresa nei riguardi dei partner commerciali, si confermano le norme e principi contenuti nelle *Linee guida* riconoscendo la loro importanza nei confronti dei fornitori, contraenti, subappaltatori, titolari di licenze ed altre entità con le quali collaborano le imprese multinazionali. È stata riconosciuta l'esistenza di limiti pratici alla capacità delle imprese di influenzare il comportamento dei loro partner commerciali. Tali limiti dipendono dalle caratteristiche del settore, dell'impresa e dei prodotti, in particolare il numero di fornitori o di altri partner commerciali, la struttura e la complessità della filiera produttiva e la posizione dell'impresa nei confronti dei suoi fornitori o altri partner commerciali. L'influenza che le imprese possono esercitare sui loro fornitori o partner commerciali è abitualmente limitata alla categoria di prodotti o servizi che si procurano e non si estende all'insieme delle attività dei fornitori o partner commerciali. Ne risulta che l'influenza potenziale sui partner commerciali della filiera produttiva è maggiore in alcuni casi che in altri. Il principale oggetto della presente raccomandazione riguarda le relazioni commerciali già stabilite o dirette, e non l'insieme dei contratti o delle transazioni particolari o puntuali unicamente basate su operazioni concluse in tutta indipendenza o da cliente a cliente. Qualora non fosse possibile esercitare un'influenza diretta sui partner commerciali, l'obiettivo potrebbe essere perseguito tramite la diffusione di dichiarazioni di politica generale dell'impresa o tramite l'adesione a federazioni professionali per incoraggiare i partner commerciali ad applicare principi di comportamento delle imprese conformi alle *Linee guida*.

11. Infine, occorre notare che le misure di autocontrollo ed altre misure simili, comprese le *Linee guida*, non devono limitare in modo illecito la concorrenza né devono essere considerate come un sostituto di una normativa o di una regolamentazione pubblica efficace. E' chiaro che le imprese multinazionali devono evitare ogni effetto distorsivo degli scambi e degli investimenti che potrebbe risultare dai codici o da pratiche di autocontrollo che stanno mettendo a punto.

Commento relativo alla pubblicazione di informazioni

12. L'obiettivo del presente capitolo è di facilitare una migliore comprensione delle attività delle imprese multinazionali. L'informazione chiara ed esauriente sulle imprese è necessaria per un gran numero di utenti, dagli azionisti e la comunità finanziaria fino ai dipendenti, alle comunità locali, ai gruppi con interessi specifici, ai poteri pubblici e alla società nel suo insieme. Per migliorare la conoscenza delle imprese e della loro interazione con la società e l'ambiente, è necessario che le imprese operino in condizioni di visibilità che rispondano alle domande d'informazione di un pubblico sempre più esigente. Le informazioni menzionate nel capitolo possono integrare quelle che comportano l'obbligo di pubblicazione secondo la normativa nazionale dei Paesi dove l'impresa espleta le sue attività.

13. In questo capitolo si raccomanda la pubblicazione di informazioni in due settori. La prima serie di raccomandazioni riprende gli elementi che sono citati nei *Principi di governo societario del OCSE*. Questi principi preconizzano la rapida diffusione di informazioni esatte su tutti i punti importanti concernenti l'impresa, in particolare la situazione finanziaria, i risultati, l'azionariato e il sistema di governo societario. È atteso anche dalle imprese che pubblichino informazioni sufficienti relative alla trattamento economico dei membri degli organi societari e dei principali dirigenti (in modo individuale o globale), affinché gli investitori possano correttamente valutare i costi e i vantaggi dei piani remunerativi e il ruolo che svolgono nei risultati dell'impresa i dispositivi incentivanti quale la retribuzione di stock options. I *principi di governo societario* contengono delle note esplicative che danno indicazioni supplementari sulle informazioni richieste e le raccomandazioni contenute nelle *Linee guida* devono essere interpretate conformemente a tali note. I *principi di governo societario* riguardano prevalentemente le società sul listino. Nella misura in cui sono applicabili, essi dovrebbero anche costituire uno strumento utile per migliorare il governo societario degli altri tipi di società, ad esempio quelle che non fanno appello pubblicamente al risparmio e quelle che sono a partecipazioni pubbliche.

14. Le *Linee guida* incoraggiano anche una seconda categoria di pratiche di pubblicazione o di comunicazione vertente sui settori nei quali le norme d'informazione sono ancora in fase di messa a punto (per esempio, dati sociali, informazioni ambientali e informazioni sui rischi). Numerose imprese forniscono informazioni che vanno al di là dei soli risultati finanziari e considerano che la diffusione di tali informazioni sia un mezzo valido per manifestare il loro impegno verso comportamenti socialmente accettabili. In alcuni casi, questo secondo tipo di pubblicazione di informazione -- o di comunicazione con il pubblico e le altre parti direttamente interessate alle attività dell'impresa -- può applicarsi a entità più estese di quelle coperte dalla contabilità finanziaria dell'impresa. Esso può anche comportare, per esempio, informazioni sulle attività di subappaltatori e di fornitori, o di partner che operano nell'ambito di consociate.

15. Molte imprese hanno adottato misure mirate ad aiutarle a conformarsi alla legge e ad alcune norme di comportamento, nonché a migliorare la trasparenza delle loro attività. Un numero crescente di imprese ha impostato codici volontari di comportamento, traducendo la volontà di rispettare alcuni valori etici in settori quali l'ambiente, la normativa del lavoro o la tutela dei consumatori. Attualmente, esse elaborano specifici sistemi di gestione per l'attuazione di tali impegni (sistemi di informazione, procedure operative e dispositivi formativi). Le imprese cooperano con le ONG e le organizzazioni intergovernative per mettere a punto norme di pubblicazione di informazioni tramite le quali potranno meglio rendere conto dell'influenza delle loro attività nei settori che riguardano lo sviluppo sostenibile (nel quadro, per esempio, della "Global Reporting Initiative").

16. I Principi di governo societario dell'OCSE sostengono la messa a punto di elevate norme accettate a livello internazionale in materia di contabilità, di informazione finanziaria e non finanziaria e di accertamento dei conti, in grado di facilitare la comparazione delle informazioni fra Paesi. Le verifiche contabili realizzate da un revisore indipendente permettono di avere un parere esterno e obiettivo sull'elaborazione e la presentazione dei rendiconti finanziari. La trasparenza e l'efficacia della diffusione di

informazioni a carattere non finanziario possono essere rafforzate da una revisione indipendente. Emergono varie tecniche di revisione indipendente delle informazioni non finanziarie.

17. Le imprese sono incoraggiate a consentire un più facile accesso, ad un costo migliore, alle informazioni pubblicate e quindi a prospettare l'utilizzo di tecnologie dell'informazione. Le informazioni diramate agli utenti sul mercato del paese d'origine dovrebbero essere anche accessibili a tutti gli utenti interessati. Le imprese possono decidere misure speciali per diffondere tali informazioni nell'ambito delle comunità che non hanno accesso alla documentazione cartacea (per esempio, le comunità povere direttamente coinvolte nelle attività dell'impresa).

Commento sull'occupazione e le relazioni professionali

18. È necessario che le esigenze in materia di diffusione dell'informazione non impongano alle imprese un eccessivo onere amministrativo o eccessivi costi. Non viene richiesto alle imprese di pubblicare informazioni che possano compromettere la loro situazione concorrenziale, salvo se tali informazioni sono indispensabili per informare pienamente l'investitore e evitare di fuorviarlo.

19. Il capitolo inizia con un cappello che fa riferimento alle leggi e regolamenti "applicabili" per tenere conto dal fatto che le imprese multinazionali, pur operando sul territorio di alcuni Paesi, possono essere vincolate in materia di occupazione e di relazioni professionali a disposizioni nazionali, infranazionali e supranazionali. L'espressione "pratiche vigenti in materia di occupazione e di relazioni di lavoro" è sufficientemente ampia da consentire varie interpretazioni che tengano conto delle diverse situazioni nazionali -- per esempio, per quanto riguarda le varie possibilità di negoziato previste per i dipendenti secondo le leggi nazionali.

20. L'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) è l'organo competente per fissare e trattare delle norme internazionali del lavoro e per promuovere i diritti fondamentali del lavoro così come sono riconosciuti nella Dichiarazione dell'OIL del 1998 sui Principi e diritti fondamentali al lavoro. Le *Linee guida*, come strumento non vincolante, hanno un ruolo da svolgere per promuovere l'osservanza di tali norme e principi da parte delle imprese multinazionali. Le *Linee guida* riflettono le disposizioni pertinenti della Dichiarazione di 1998 nonché della Dichiarazione tripartita di principi dell'OIL di 1977 sulle imprese multinazionali e la politica sociale. La Dichiarazione tripartita fissa principi in materia di occupazione, formazione, condizioni di lavoro e relazioni professionali, mentre le *Linee guida* coprono i principali aspetti del comportamento delle imprese. Le *Linee guida* del OCSE e la Dichiarazione tripartita dell'OIL si riferiscono al comportamento atteso dalle imprese, e sono intese ad operare in parallelo e non in contrapposizione. La Dichiarazione tripartita dell'OIL, che risulta più approfondita, può quindi essere utile per la buona comprensione delle *Linee guida*. Tuttavia, le procedure di monitoraggio della Dichiarazione tripartita e delle *Linee guida* sono istituzionalmente separate.

21. Il primo paragrafo del presente capitolo fa riferimento ai quattro principi e diritti fondamentali al lavoro enunciati nella Dichiarazione dell'OIL di 1998, vale a dire la libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva, l'abolizione effettiva del lavoro minorile, l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio e l'assenza di discriminazione in materia di occupazione e di attività professionale. Tali principi e diritti sono stati sviluppati sotto forma di specifici diritti e obblighi nelle convenzioni dell'OIL riconosciute come fondamentali.

22. Il capitolo raccomanda che le imprese multinazionali contribuiscano all'effettiva abolizione del lavoro minorile i termini della Dichiarazione dell'OIL di 1998 e della convenzione 182 dell'OIL sulle peggiori forme del lavoro minorile. Due strumenti più anziani dell'OIL nel settore del lavoro minorile sono costituiti dalla convenzione 138 e dalla raccomandazione 186 (adottate nel 1973), che riguardano l'età minima di prima occupazione. Attraverso le loro pratiche di gestione della manodopera, i posti di lavoro di alta qualità e ben retribuiti che esse creano e il loro contributo alla crescita economica, le imprese

multinazionali possono svolgere un ruolo positivo nel contribuire ad affrontare le cause fondamentali della povertà in generale e del lavoro minorile in particolare. È importante riconoscere e favorire il ruolo che le imprese multinazionali possono svolgere contribuendo alla ricerca di una soluzione durevole al problema del lavoro minorile. A questo proposito, un'attenzione particolare deve essere portata al miglioramento del livello di educazione dei bambini nei Paesi ospiti.

23. Il capitolo raccomanda inoltre che le imprese contribuiscano all'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio, un altro principio ripreso dalla Dichiarazione dell'OIL del 1998. Il riferimento a tale diritto fondamentale del lavoro è basato sulle Convenzioni dell'OIL 29 (1930) e 105 (1957). La Convenzione 29 chiede ai *Governi* di "sopprimere e non usare alcuna forma di lavoro forzato o obbligatorio nei tempi più brevi" e la Convenzione 105 chiede loro di "eliminare e non usare alcuna forma di lavoro forzato o obbligatorio" in alcuni casi elencati (per esempio, come modo di coercizione politica o di misura disciplinare del lavoro) e di "approntare misure efficaci per l'eliminazione immediata e completa del lavoro forzato o obbligatorio". Nel contempo, l'OIL resta la sede competente per quanto riguarda la delicata questione del lavoro carcerario, in particolare quando si tratta del lavoro di detenuti presso persone private, imprese o associazioni (o la loro messa a disposizione).

24. Il principio di non discriminazione in materia di occupazione e di attività professionale si applica ai termini e alle condizioni di assunzione, licenziamento, remunerazione, formazione e pensione. La lista riprende le forme vietate di discriminazione elencate nella Convenzione 111 dell'OIL di 1958, considerando contrarie a tale Convenzione tutte le distinzioni, esclusioni o preferenze per tali motivi. Il testo delle *Linee guida* mostra chiaramente che l'elenco non è esauriente. In conformità alle disposizioni del paragrafo 1d), le imprese devono promuovere le stesse opportunità per gli uomini e le donne, con particolare insistenza sull'uguaglianza dei criteri per la selezione, remunerazione e la promozione, e sull'equa applicazione di tali criteri; esse devono anche impedire le discriminazioni o il licenziamento per causa di matrimonio, di gravidanza, di maternità o di paternità.

25. Il riferimento a forme consultive di partecipazione dei dipendenti del paragrafo 2 delle *Linee guida* proviene dalla Raccomandazione 94 dell'OIL del 1952 che riguarda la consultazione e la collaborazione tra datori di lavoro e lavoratori a livello dell'impresa. Essa è ugualmente conforme alla disposizione della Dichiarazione di principi tripartita dell'OIL, del 1977, sulle imprese multinazionali e la politica sociale. Simili dispositivi di consultazione non dovrebbero sostituire il diritto dei dipendenti di negoziare le loro condizioni di lavoro. Una Raccomandazione sulle disposizioni consultive connesse alle condizioni di lavoro è inoltre riportata nel paragrafo 8.

26. Nel paragrafo 3, è chiesto alle imprese di fornire ai dipendenti informazioni che consentano loro di farsi un'idea esatta e corretta dei loro risultati. Tali informazioni riguardano: le strutture dell'impresa, la sua situazione e le prospettive economiche e finanziarie, l'andamento dell'occupazione, i cambiamenti importanti attesi nelle loro attività, tenuto conto delle legittime necessità di riservatezza. L'elemento di riservatezza significa che le informazioni possono non essere fornite su alcuni punti, o essere fornite soltanto con alcune misure di sicurezza.

27. Nel paragrafo 4, le norme sull'occupazione e le relazioni professionali sono intese a coprire il trattamento economico e il tempo lavorativo. Il riferimento alla sicurezza e all'igiene dell'ambiente di lavoro implica che le imprese multinazionali debbano applicare le regolamentazioni e norme professionali vigenti per ridurre il rischio di incidenti e di malattia professionali durante il lavoro o connessi al lavoro. Si tratta d'incoraggiare le imprese a lavorare per migliorare il livello delle performance in materia di sicurezza e di igiene dell'ambiente lavorativo in tutte le sue componenti, anche se ciò non è formalmente richiesto dalle regolamentazioni vigenti nei Paesi dove esse operano. Si tratta anche d'incoraggiare le imprese a rispettare la possibilità, per i dipendenti, di ritirarsi da una situazione di lavoro qualora esistano motivi ragionevoli di pensare che essa presenti un pericolo imminente e grave per la salute o la sicurezza. I problemi di salute e di sicurezza, considerata la loro importanza e le complementarità con altre

raccomandazioni, sono ugualmente contemplati in altre disposizioni delle *Linee guida*, soprattutto rispetto alla protezione dei consumatori e dell'ambiente.

28. In virtù della raccomandazione riportata nel paragrafo 5, si consiglia alle imprese multinazionali di assumere in loco un'adeguata quota della loro manodopera (compreso il personale di gestione) e di assicurarle una formazione. Le disposizioni di questo paragrafo relative alla formazione e al livello di qualifica integrano il testo del paragrafo 4 del capitolo sui principi generali che tratta della promozione e della formazione del capitale umano. Il riferimento al personale locale integra il testo che consiglia la creazione di capacità locali al paragrafo 3 del capitolo sui principi generali.

29. Il paragrafo 6 raccomanda alle imprese di avvertire, in tempi ragionevoli, i rappresentanti dei dipendenti e delle autorità pubbliche competenti, qualora prospettino modifiche nelle loro attività che abbiano importanti risvolti per i mezzi di sussistenza dei loro dipendenti, particolarmente nel caso di chiusura di un'entità con successivi licenziamenti collettivi. Come indicato nel paragrafo, lo scopo è quello di assicurare la possibilità di una cooperazione per mitigare gli effetti di tali cambiamenti. Si tratta di un principio rilevante che ha ampi riflessi nelle regolamentazioni e pratiche relative alle relazioni di lavoro nei Paesi Parti alle *Linee guida*, anche se le soluzioni adottate per facilitare la possibilità di una cooperazione costruttiva non sono identiche nell'insieme dei Paesi considerati. Come indicato nel paragrafo, lo scopo della misura è di offrire la possibilità di una cooperazione per mitigare gli effetti di tali cambiamenti. Si tratta di un rilevante principio che si riflette anche nelle regolamentazioni e pratiche relative alle relazioni di lavoro dei Paesi parti alle *Linee guida*, anche se le soluzioni adottate per facilitare la possibilità di una cooperazione costruttiva non sono identiche in tutti Paesi considerati. Come viene anche indicato nel paragrafo, occorrerebbe, tenuto conto delle particolari circostanze dei singoli casi, che la direzione fosse in grado di avvertire gli interessati prima della presa di decisione finale. Di fatto, la diffusione dell'avviso prima della decisione finale è prevista nelle regolamentazioni e pratiche relative ai rapporti di lavoro di un certo numero di Paesi Parti alle *Linee guida*. Tuttavia, non è l'unico modo per facilitare la possibilità di una cooperazione costruttiva volta a mitigare gli effetti di questo tipo di decisione, e le leggi e pratiche di altri Paesi Parti contemplano altri mezzi per fissare, in particolare, un periodo durante il quale le consultazioni devono svolgersi prima che una decisione sia applicata.

Commento sull'ambiente

30. Il capitolo sull'ambiente riflette largamente i *principi* e gli obiettivi enunciati nella Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, in Azione 21 (nell'ambito della Dichiarazione di Rio) e nella Convenzione (d'Aarhus) sull'accesso all'informazione, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in materia ambientale. Esso riflette inoltre le *norme* decretate negli strumenti quali la norma ISO sui sistemi di gestione ambientale.

31. Una sana gestione dell'ambiente, è un elemento essenziale dello sviluppo sostenibile ed è considerata sempre di più come una *responsabilità* e un'*opportunità* per le imprese. Le imprese multinazionali hanno un ruolo da svolgere su questi due piani. Converrebbe quindi che i dirigenti di tali imprese dedichino l'attenzione necessaria ai problemi ambientali nelle loro strategie. Il miglioramento delle performance ambientali richiede un impegno volto ad un approccio sistematico e ad un miglioramento continuo del sistema. Un sistema di gestione ambientale offre il quadro interno necessario, per controllare l'impatto ambientale di un'impresa e per integrare le considerazioni ambientali nelle attività dell'impresa. L'instaurazione di un tale sistema dovrebbe contribuire ad assicurare gli azionisti, i dipendenti e la comunità della volontà dell'impresa di preservare l'ambiente dall'impatto delle sue attività.

32. Oltre il miglioramento delle performance ambientali, l'instaurazione di un sistema di gestione ambientale può presentare vantaggi economici per le imprese grazie a costi ridotti di sfruttamento e di assicurazione; economie di energia e di risorse; oneri meno elevati di conformità e di responsabilità, un

accesso più facile al capitale, una maggiore soddisfazione dei clienti e migliori relazioni con la comunità e il pubblico.

33. Nell'ambito delle *Linee guida*, un « sistema di gestione ambientale adeguato » deve essere interpretato nel senso più lato possibile, includendo le attività che mirano a controllare l'impatto diretto e indiretto a lungo termine sull'ambiente, la lotta all'inquinamento e la gestione delle risorse.

34. Nella maggior parte delle imprese, un sistema di controllo interno è necessario alla gestione delle attività dell'impresa. Gli elementi di tale sistema che si riferiscono all'ambiente, possono comprendere gli obiettivi di migliore performance nonché regolari controlli dei progressi compiuti nella realizzazione di tali obiettivi.

35. Le informazioni concernenti le attività dell'impresa e gli impatti ambientali a loro associati, contribuiscono a instaurare un clima di fiducia con il pubblico. Ciò è particolarmente efficace quando le informazioni sono fornite in modo trasparente e che sono incoraggiate le consultazioni attive con le parti interessate quali i dipendenti, i clienti, i fornitori, i contraenti, le comunità locali e il pubblico in generale, allo scopo di promuovere un'atmosfera di fiducia e di comprensione a lungo termine sulle questioni ambientali di comune interesse.

36. L'attività normale dell'impresa può implicare una valutazione ex ante dell'impatto ambientale potenziale delle sue operazioni. Le imprese procedono spesso ad appropriate valutazioni d'impatto ambientale, anche nel caso in cui non esiste un obbligo di legge. Le valutazioni ambientali effettuate delle imprese possono includere la determinazione, con un'ampia ottica e prospettiva, dell'impatto potenziale delle loro attività; prendendo in considerazione gli effetti pertinenti ed esaminando altre possibilità o misure di attenuazione per evitare gli effetti negativi e per portarvi rimedio. Inoltre, le *Linee guida* riconoscono che le imprese multinazionali hanno alcune responsabilità in altre fasi del ciclo di vita del prodotto.

37. Un certo numero di strumenti adottati dai Paesi che sottoscrivono le *Linee guida*, in particolare il principio 15 della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, si riferiscono al "principio di precauzione". Nessuno di questi strumenti è riferito in modo specifico alle imprese, sebbene il contributo delle imprese sia implicito nella totalità di tali strumenti.

38. La premessa di base delle *Linee guida* è che le imprese devono adottare misure il prima possibile e in modo pro attivo per evitare, ad esempio; gravi o irreversibili danni all'ambiente collegati alle loro attività. Tuttavia, il fatto che le *Linee guida*, si rivolgano alle imprese significa che nessun strumenti tra gli attuali è totalmente adeguato per esprimere tale raccomandazione. Di conseguenza, le *Linee guida* prendono spunto dagli strumenti esistenti, ma non li riflettono totalmente.

39. Le *Linee guida* non sono destinate a reinterpretare gli strumenti attuali, né a creare, per i governi, nuovi impegni o precedenti ; esse si prefiggono esclusivamente di raccomandare come un approccio di precauzione dovrebbe essere attuato a livello delle imprese. Tale processo essendo solo in una fase iniziale , si riconosce che la sua applicazione necessita una certa flessibilità, secondo la specificità del contesto nel quale interviene. Si riconosce altresì che i governi definiscono in questo campo, il quadro di base e che incombe loro di consultare periodicamente le parti interessate sul miglior modo di progredire.

40. Inoltre, le *Linee guida* incoraggiano le imprese a fare sforzi per migliorare il livello di performance ambientale di tutte le loro componenti, compreso se i Paesi in cui esercitano le loro attività non lo richiedono espressamente nella pratica.

41. Per esempio, le imprese multinazionali hanno spesso la possibilità di accedere a tecnologie e procedure operative che potrebbero, se fossero utilizzate, contribuire a migliorare globalmente le

performance ambientali. Le imprese multinazionali essendo spesso considerate come all'avanguardia nel loro settore, non bisogna dimenticare che possono generare un effetto di emulazione sulle altre imprese. Fare in modo che l'ambiente dei Paesi nei quali le imprese multinazionali operano, beneficino anche delle tecnologie disponibili è un mezzo importante per sostenere le attività d'investimento internazionale su un piano più generale.

42. Le imprese hanno un importante ruolo da svolgere nella formazione e nell'educazione dei loro dipendenti in materia ambientale. Esse sono incoraggiate ad assumere questa responsabilità nel modo più esteso possibile, in particolare nei settori che riguardano direttamente la salute e la sicurezza umane

Commento sulla corruzione

43. La corruzione non è soltanto pregiudizievole alle istituzioni democratiche e al buon governo dell'impresa, ma danneggia anche gli sforzi espletati per ridurre la povertà. In particolare, i dirottamenti di fondi dovuti alla corruzione annientano l'azione dei cittadini per migliorare il loro benessere economico, sociale e ambientale. Le imprese hanno un importante ruolo da svolgere nella lotta alle pratiche corruttrici.

44. Sono stati compiuti molti progressi per migliorare l'azione dei poteri pubblici e per una maggiore sensibilizzazione delle imprese ai problemi di gestione posti dalla corruzione. La *Convenzione dell'OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali esteri nelle transazioni commerciali internazionali* (la *Convenzione*) è stata firmata da 34 paesi ed è entrata in vigore il 15 febbraio 1999. La *Convenzione*, nonché la *Raccomandazione rivista del 1997 sulla lotta alla corruzione nelle transazioni commerciali internazionali* e la *Raccomandazione del 1996 sulla deducibilità fiscale dei proventi illeciti versati a pubblici ufficiali esteri*, sono gli essenziali strumenti che consentono ai membri del Gruppo anti-corruzione di cooperare nella lotta ai versamenti di commissioni destinate a ottenere o conservare un mercato internazionale. I tre strumenti summenzionati mirano le operazioni di corruzione dal versante dell'offerta. Essi hanno come scopo di eliminare "l'offerta" di proventi illeciti a pubblici ufficiali stranieri, ogni Paese essendo competente per le attività delle proprie imprese e per gli atti commessi sul proprio territorio⁵. Un dispositivo di monitoraggio è stato instaurato per assicurare un'applicazione e un'attuazione efficaci e coerenti della Convenzione.

45. Sotto il profilo della "richiesta" di proventi illeciti; le pratiche di buona gestione sono importanti nella misura in cui contribuiscono ad evitare alle imprese, sollecitazioni di proventi illeciti. Inoltre, i governi dovrebbero offrire la loro assistenza alle imprese che subiscono tali sollecitazioni.

46. Un altro elemento importante a tale riguardo, il recente aggiornamento, dalla Camera di Commercio Internazionale, del suo *Rapporto sull'estorsione e la corruzione nelle transazioni commerciali internazionali*. Il rapporto contiene raccomandazioni destinate ai governi e alle organizzazioni

5. Ai sensi della Convenzione, un «provento illecito» è definito come «il fatto ... di offrire, promettere o concedere un indebito vantaggio pecuniario o altro, direttamente o mediante intermediari, ad un pubblico ufficiale straniero, a suo vantaggio o a vantaggio di terzi, per fare in modo che tale ufficiale agisca o si astenga da agire nell'esecuzione delle sue funzioni ufficiali, in vista di ottenere o mantenere un mercato o un altro indebito vantaggio nel commercio internazionale». I Commenti della Convenzione (paragrafo 9) precisano che i "piccoli pagamenti" detti "facilitazioni" non costituiscono dei pagamenti "in vista di ottenere o di mantenere un mercato o altro indebito vantaggio" ai termini del paragrafo 1 e, di conseguenza, essi non costituiscono un'infrazione ai sensi di tale disposizione.. Tali pagamenti, che sono fatti, in alcuni paesi, per incitare i pubblici ufficiali ad eseguire le loro funzioni, in particolare quando si tratta di rilasciare un'autorizzazione o un permesso, sono generalmente illeciti nel paese straniero interessato. Gli altri paesi possono e dovrebbero affrontare questo fenomeno corrosivo con misure quali il sostegno del programma di buona gestione degli affari pubblici....”

internazionali per combattere l'estorsione e la corruzione nonché un codice di comportamento destinato alle imprese che verte su tali questioni.

47. La trasparenza nel settore pubblico e privato è fondamentale per la lotta alla corruzione e all'estorsione. Le imprese, le organizzazioni non governative, i governi e le organizzazioni intergovernative cooperano per rafforzare l'azione contro la corruzione e migliorare la trasparenza e la sensibilizzazione del pubblico ai problemi di corruzione. L'adozione di adeguate prassi di governo societario costituisce un aspetto complementare dell'instaurazione di una cultura dell'etica nell'impresa.

Commento sugli interessi dei consumatori

48. Un breve riferimento agli "interessi dei consumatori" è stato introdotto nelle *Linee guida* nel 1984, per prendere atto della dimensione sempre più internazionale delle politiche di tutela per i consumatori e delle conseguenze che l'espansione degli scambi internazionali, il condizionamento dei prodotti, le tecniche di commercializzazione e di vendita nonché le questioni di sicurezza dei prodotti possono avere su tali politiche di commercializzazione. Da allora, lo sviluppo del commercio elettronico e la crescente globalizzazione dei mercati hanno considerevolmente allargato il campo d'azione delle imprese multinazionali e facilitato l'accesso dei consumatori ai loro beni e servizi. Dato che le questioni in materia di consumo assumono una crescente importanza, molte imprese, si riferiscono agli interessi e alla tutela dei consumatori, nei loro sistemi di gestione e codici di comportamento.

49. Alla luce di tali sviluppi e al fine di contribuire a migliorare la sicurezza e la salute dei consumatori, un capitolo su gli *interessi dei consumatori* è stato aggiunto alle *Linee guida* in occasione dell'attuale riesame. La formulazione di tale capitolo s'ispira ai lavori del Comitato sulle politiche dei consumatori dell'OCSE e riprende elementi di vari codici di comportamento adottati dalle imprese, individualmente o a livello internazionale (in particolare nel quadro della CCD), nonché Linee guida delle Nazioni Unite per la tutela dei consumatori e delle Linee guida dell'OCSE per la tutela dei consumatori nel contesto del commercio elettronico.

50. Le pratiche delle imprese sono subordinate a un insieme di provvedimenti legislativi e regolamentari che tutelano i consumatori. Il quadro attuale si prefigge il duplice obiettivo di proteggere il consumatore e di promuovere la crescita economica, e pone sempre più l'accento sull'utilizzazione di meccanismi d'autoregolazione. Come già indicato, un grande numero di codici di comportamento destinati alle imprese, nazionali o internazionali, trattano vari aspetti della tutela dei consumatori e accrescono l'impegno delle imprese a contribuire alla tutela della salute e alla sicurezza e ad agire in modo da suscitare la fiducia del consumatore nel mercato. Per instaurare tale fiducia, favorendo la partecipazione dei consumatori e la crescita dei mercati, è essenziale che tali pratiche garantiscano ai consumatori una tutela che sia efficace e trasparente.

51. Al paragrafo 3 di tale capitolo, mettendo in luce i modi alternativi di risoluzione delle controversie, si è voluto proporre una soluzione che, in numerosi casi, si rileva più semplice di un'azione in giustizia, che rischia di essere costosa, complessa e molto lunga per tutte le parti. Si giudica particolarmente importante risolvere in modo equo e rapido, i litigi relativi al consumo o all'uso di un determinato prodotto che comporta gravi rischi o danni per la salute pubblica, senza eccessivi costi e formalità per i consumatori.

52. Per il paragrafo 5, le imprese potrebbero utilmente riferirsi alle Linee guida dell'OCSE per la protezione della vita privata e i flussi transfrontalieri di dati di carattere personale.

Commento sulla scienza e la tecnologia

53. In un'economia globalizzata e fondata sulle conoscenze, dove le frontiere nazionali sono meno importanti, anche per le imprese di piccola dimensione o a vocazione nazionale, la possibilità di accedere alle tecnologie e al know-how e di utilizzarle è essenziale per migliorare le performance delle imprese. Tale accesso è altresì importante affinché si concretino gli effetti macroeconomici del progresso tecnologico, in particolare la crescita della produttività e la creazione di posti di lavoro, nel contesto dello sviluppo sostenibile. Le imprese multinazionali sono il principale vettore dei trasferimenti internazionali di tecnologie. Esse contribuiscono alla capacità nazionale d'innovazione del loro Paese di accoglienza producendo, diffondendo e facilitando anche l'utilizzazione delle nuove tecnologie nelle imprese e istituzioni nazionali. Le attività di R--S delle imprese multinazionali, quando sono collegate adeguatamente al sistema nazionale d'innovazione, possono contribuire ad accrescere il progresso economico e sociale del loro Paese di accoglienza. Peraltro, l'instaurazione di un sistema d'innovazione dinamico nel Paese ospite aumenta le opportunità commerciali delle imprese multinazionali.

54. Tale capitolo ha quindi come scopo di incoraggiare le imprese multinazionali, tenendo conto delle preoccupazioni relative ai limiti di fattibilità economica e alla competitività e altre considerazioni, a diffondere nei Paesi in cui operano, i risultati delle attività di R--S che svolgono, contribuendo così alla capacità d'innovazione del loro Paese ospite. A tale riguardo, le imprese possono favorire la diffusione delle tecnologie commercializzando prodotti che integrano le nuove tecnologie, concedendo licenze per le innovazioni di processo, assumendo e formando personale specializzato in campo scientifico e tecnologico e sviluppando un rapporto di cooperazione nelle operazioni di R--S. Al momento della vendita o della concessione di tecnologie, le modalità negoziate dovrebbero essere ragionevoli, ma sarebbe anche auspicabile che le imprese multinazionali considerino gli impatti a lungo termine delle tecnologie, sullo sviluppo, l'ambiente e altri settori nei Paesi di origine e di accoglienza. Nell'esercizio delle loro attività, le imprese multinazionali possono dotare le loro filiali internazionali e i relativi subappaltatori di capacità d'innovazione e migliorare tali capacità. Inoltre, le imprese multinazionali possono attirare l'attenzione sull'importanza delle infrastrutture scientifiche e tecnologiche locali, sia materiali sia istituzionali. A tale riguardo, le imprese multinazionali possono utilmente contribuire alla formulazione, dal loro Paese ospite, di quadri di azione propizi allo sviluppo di sistemi d'innovazione dinamici.

Commento sulla concorrenza

55. Questo capitolo delle *Linee guida* è destinato a sottolineare l'importanza della normativa e della politica della concorrenza nel funzionamento adeguato dei mercati nazionali e internazionali, di ricordare quanto il rispetto del diritto e della politica della concorrenza dalle imprese nazionali e multinazionali sia essenziale per sensibilizzare tutte le imprese alla molteplicità, alla portata e al rigore delle regolamentazioni della concorrenza nonché al livello di cooperazione tra autorità della concorrenza. Per "normativa della concorrenza" s'intendono le regolamentazioni "antitrust" e "antimonopolio" che vietano le azioni collettive o individuali volte a: a) abusare di un potere di mercato o di dominazione, b) acquisire un potere di mercato o di dominazione che non è giustificato dall'efficienza, o c) attuare accordi anticoncorrenziali.

56. In via generale, la normativa e la politica della concorrenza vietano: a) le intese ingiustificabili, b) gli altri accordi ritenuti anticoncorrenziali, c) le pratiche che sfruttano o rafforzano una posizione dominante del mercato o un potere del mercato, d) le fusioni o acquisizioni anticoncorrenziali. Ai sensi della Raccomandazione del 1988 del Consiglio dell'OCSE concernente un'azione efficace contro le intese ingiustificabili [C(98)35/Final], gli accordi anticoncorrenziali di cui alla sezione (a) costituiscono intese ingiustificabili, ma la raccomandazione tiene conto delle differenze nelle regolamentazioni dei Paesi Membri, in particolare le differenze nelle disposizioni che esonerano o autorizzano attività che sarebbero

vietate in altre circostanze. Le *Linee guida* non devono essere interpretate in questo senso che le imprese non devono invocare tali disposizioni. Le categorie di cui alla sezione b) e c) hanno un carattere più generale, perché gli effetti che gli altri tipi di accordo o di pratiche unilaterali hanno sulla concorrenza sono più equivoci e che il consenso è meno largo su quello che deve essere considerato o non considerato come anticoncorrenziale.

57. La politica della concorrenza mira a contribuire al benessere sociale e alla crescita economica instaurando e preservando condizioni di mercato nelle quali la natura, la qualità e il prezzo dei beni e dei servizi sono determinati da meccanismi di mercato, salvo nella misura in cui le autorità giudichino necessario di realizzare altri obiettivi. Essendo benefico per i consumatori e l'insieme di un'economia, un tale ambiente concorrenziale ricompensa nello stesso tempo le imprese che rispondono efficacemente alla domanda dei consumatori; a tale riguardo, le imprese dovrebbero fornire informazioni ed esprimere il loro parere quando i poteri pubblici prevedono leggi e politiche che potrebbero limitare la loro efficienza o di danneggiare la concorrenza nei mercati.

58. Le imprese devono essere consapevoli che i Paesi che adottano una regolamentazione della concorrenza sono sempre più numerosi e che sempre più spesso la regolamentazione vieta attività anticoncorrenziali intervenendo all'estero nel caso in cui tali attività sono pregiudizievoli ai consumatori nazionali. Inoltre, sotto l'effetto della crescita del commercio e degli investimenti transfrontalieri, una pratica anticoncorrenziale in un Paese, rischia di avere più effetti pregiudizievoli in altri Paesi. Di conseguenza, una pratica anticoncorrenziale --unilaterale o concertata-- lecita o suscettibile di esserlo laddove si manifesta, rischia sempre più di essere illecita in un altro Paese. Occorre quindi che le imprese tengano conto della regolamentazione del Paese in cui operano e di quella di tutti i Paesi in cui le loro attività potrebbero produrre degli effetti.

59. Infine, le imprese devono essere consapevoli del fatto che le autorità della concorrenza cooperano sempre più strettamente nella lotta alle pratiche anticoncorrenziali e nelle relative inchieste. A tale riguardo, è possibile riferirsi sul piano generale alla Raccomandazione del Consiglio concernente la cooperazione tra i Paesi Membri nel campo delle pratiche anticoncorrenziali che colpiscono gli scambi internazionali [C(95)130/Final] e al rapporto del Comitato dell'OCSE della normativa e della politica della concorrenza [DAFFE/CLP(99)19] intitolato "*Making International Markets More Efficient Through "Positive Comity" in Competition Law Enforcement*". Quando le autorità della concorrenza di varie giurisdizioni esaminano la stessa pratica, il fatto che le imprese facilitino la cooperazione tra autorità contribuisce a una presa di decisione coerente e razionale, riducendo nello stesso tempo i costi per i poteri pubblici e le imprese.

Commento sulla fiscalità

60. Un comportamento responsabile nel campo fiscale significa che le imprese dovrebbero rispettare le leggi e i regolamenti fiscali di tutti i Paesi in cui esercitano le loro attività, cooperare con le autorità e comunicare loro alcuni tipi di informazione. Tuttavia, tale impegno di comunicare informazioni comporta alcuni limiti. In particolare, le *Linee guida* definiscono un legame tra informazioni che devono essere fornite e la loro pertinenza per l'applicazione delle regolamentazioni fiscali interessate. Si prende così in considerazione la necessità di equilibrio tra l'onere che rappresenta per le imprese il rispetto delle regolamentazioni fiscali applicabili e la necessità per le autorità fiscali di disporre di informazioni complete, attuali ed esatte per applicare le loro regolamentazioni fiscali.

61. Un membro di un gruppo multinazionale insediato in un Paese può avere un'incidenza sugli obblighi fiscali di ciascuna delle parti. Di conseguenza, le autorità fiscali possono avere bisogno d'informazioni provenienti dall'estero per pronunciarsi su tali legami e determinare l'imposta dovuta dal

membro del gruppo multinazionale sul loro territorio. Anche in questo caso, le informazioni che devono essere fornite si limitano a ciò che è pertinente con la valutazione prevista di tali legami economici per determinare correttamente l'imposta dovuta dal membro del gruppo multinazionale. Le imprese multinazionali dovrebbero cooperare per la comunicazione di tali informazioni.

62. Un altro argomento importante dal punto di vista del comportamento responsabile delle imprese nel campo della fiscalità è quello dei prezzi di trasferimento. La spettacolare espansione degli scambi mondiali e degli investimenti diretti transfrontalieri (e il ruolo di primo piano che svolgono le imprese multinazionali in tali scambi e investimenti) significa che i prezzi di trasferimento tendono oggi a essere un essenziale fattore determinante degli obblighi fiscali dei membri di un gruppo multinazionale. Il testo sottolinea che è spesso difficile per le multinazionali e per le amministrazioni fiscali, di determinare se i prezzi di trasferimento sono conformi al principio di piena concorrenza.

63. Il Comitato degli affari fiscali dell'OCSE svolge un lavoro di continua messa a punto delle raccomandazioni volte a garantire la conformità dei prezzi di trasferimento al principio di piena concorrenza. I suoi lavori hanno dato luogo alla pubblicazione, nel 1995, delle Direttive dell'OCSE applicabili in materia di prezzi di trasferimento destinate alle imprese multinazionali e alle amministrazioni fiscali, che hanno dato luogo alla Raccomandazione del Consiglio dell'OCSE sulla determinazione dei prezzi di trasferimento tra imprese associate (i membri di un gruppo multinazionale rispondono alla definizione di imprese associate).

64. Le Direttive dell'OCSE sui prezzi di trasferimento concernono l'applicazione del principio di piena concorrenza per la determinazione dei prezzi di trasferimento delle imprese associate. Esse sono destinate ad aiutare le amministrazioni fiscali (dei Paesi Membri dell'OCSE e dei Paesi non membri) e le imprese multinazionali indicando soluzioni vicendevolmente soddisfacenti, per i problemi che possono porre i prezzi di trasferimento, in modo da ridurre le controversie tra amministrazioni fiscali e anche tra tali amministrazioni e le imprese multinazionali, nonché a evitare in questo modo costosi processi. Le imprese multinazionali sono incoraggiate a conformarsi alle Direttive in materia di prezzi di trasferimento, modificate e integrate, affinché i loro prezzi di trasferimento, rispettino il principio di piena concorrenza.

COMMENTO SULLE PROCEDURE DI APPLICAZIONE

1. La Decisione del Consiglio rappresenta l'impegno dei Paesi che hanno sottoscritto le *Linee guida* di partecipare all'attuazione delle raccomandazioni contenute nel testo delle *Linee guida*. Alcune linee guida di procedura per i Punti di contatto nazionali e per il CIME sono allegate alla Decisione del Consiglio.
2. La Decisione del Consiglio sottolinea le responsabilità fondamentali dei Paesi che hanno sottoscritto le *Linee guida* per quanto concerne i PCN, che sono riepilogate qui di seguito:
 - Instaurazione dei PCN (che terranno debitamente conto delle Linee guida di procedura allegate alla Decisione) e informazione delle parti interessate riguardo all'esistenza dei mezzi legati alle *Linee guida*.
 - Cooperazione tra PCN dei vari Paesi, se necessario:
 - Riunione annuale dei PCN e rapporto al CIME.
3. La Decisione del Consiglio definisce anche le responsabilità del CIME per quanto concerne le *Linee guida*:
 - Organizzare gli scambi di punti di vista sulle questioni che si riferiscono alle *Linee guida*.
 - Fornire chiarificazioni se necessario.
 - Organizzare dei scambi di punti di vista sulle attività dei PCN.
 - Riferire al Consiglio dell'OCSE sulle *Linee guida*.
4. Il CIME è l'organo dell'OCSE incaricato di controllare il funzionamento delle *Linee guida*. Tale responsabilità non si applica esclusivamente alle *Linee guida*, ma anche a tutti gli elementi della Dichiarazione (strumenti relativi al trattamento nazionale, agli incentivi e disincentivi agli investimenti internazionali nonché agli obblighi contraddittori). Nel quadro della Dichiarazione, il CIME vigila che sia rispettata la buona comprensione di ogni elemento e che tutti gli elementi si integrino e operino in armonia.
5. Per quanto riguarda la crescente pertinenza delle *Linee guida* nei Paesi che non fanno parte dell'OCSE, la Decisione prevede consultazioni con i Paesi non firmatari, per le questioni contemplate dalle *Linee guida*. Tale disposizione permette al CIME di organizzare riunioni periodiche con gruppi di Paesi interessati da tali questioni, all'occorrenza, dei contatti con i singoli Paesi. Tali riunioni e contatti potrebbero trattare dell'esperienza acquisita nel funzionamento globale delle *Linee guida* o di specifiche questioni. Indicazioni concernenti l'interazione del CIME e dei PCN con i Paesi che non hanno sottoscritto le *Linee guida* figurano nelle Linee guida di procedura allegate alla Decisione.

I. Linee guida di procedura per i PCN

6. I Punti di contatto nazionali hanno un ruolo importante da svolgere per migliorare il profilo e l'efficacia delle *Linee guida*. Certo, incombe alle imprese di rispettare le *Linee guida* nel loro comportamento quotidiano, ma i governi possono contribuire a migliorare l'efficacia delle procedure di attuazione. A tale fine, i governi considerano che migliori pratiche concernenti le modalità di azione e le attività dei PCN sono necessarie, anche mediante riunioni annuali e una supervisione da parte del CIME.

7. Molte funzioni delle *Linee guida* di procedura della Decisione non sono nuove, ma riflettono l'esperienza acquisita e le raccomandazioni formulate nel corso del tempo (per esempio, l'Esame 1984 C/MIN(84)5(Final)). Nel rendere le *Linee guida* più esplicite, il funzionamento prospettato dei meccanismi di attuazione è reso più trasparente. Oramai, tutte le funzioni sono definite in quattro punti nelle *Linee guida* di procedura relative ai PCN: modalità istituzionali, informazione e promozione, attuazione in circostanze specifiche ed elaborazione dei rapporti.

8. I quattro punti sono preceduti da un paragrafo introduttivo che definisce la principale finalità dei PCN, nonché i criteri essenziali per promuovere il concetto di "equivalenza funzionale". Nella misura in cui, i Governi hanno la possibilità di organizzare i loro PCN con una certa flessibilità, i PCN dovrebbero funzionare in un modo visibile, accessibile, trasparente e responsabile. Tali criteri dovranno guidare i PCN nell'esercizio delle loro funzioni e saranno, inoltre, utili al CIME quando discuterà del modo in cui i PCN adempiono la loro missione.

Criteri essenziali di equivalenza funzionale concernenti le attività dei PCN

Visibilità. Conformemente alla Decisione, i Governi Parti s'impegnano a designare i Punti di contatto nazionali e ad informare gli ambienti imprenditoriali, le organizzazioni sindacali e le altre parti interessate, comprese le ONG, circa la disponibilità dei mezzi associati ai PCN per l'attuazione delle *Linee guida*. I Governi devono pubblicare informazioni sul proprio Punto di contatto e svolgere un ruolo attivo nella promozione e delle *Linee guida*, e quindi organizzare seminari e riunioni che vertono su tale strumento. Le riunioni potrebbero essere organizzate in cooperazione con le imprese, i sindacati, le ONG e altre parti interessate, ma non necessariamente con tutti i gruppi appena elencati, in ogni occasione.

Accessibilità. L'accesso facile ai PCN è importante per il loro efficace funzionamento. Ciò significa, che le imprese, i sindacati, le ONG e il pubblico in generale possano accedervi facilmente. A tale riguardo, le comunicazioni elettroniche possono essere utili. I PCN dovranno rispondere, tempestivamente e con efficacia, a tutte le richieste legittime di informazioni e occuparsi delle questioni specifiche che sono state evidenziate dalle parti interessate.

Trasparenza. La trasparenza costituisce un importante criterio poiché essa concorre alla responsabilità del PCN e alla fiducia del pubblico. Di conseguenza, la maggior parte delle attività dei PCN dovranno essere trasparenti. Ciononostante, quando il PCN offrirà i suoi "buoni uffici" per l'attuazione delle *Linee guida* in specifiche circostanze, esso dovrà prendere le adeguate misure per garantire la riservatezza dei lavori nell'interesse della sua efficacia. Il criterio di trasparenza sarà applicato per quanto riguarda i risultati, a meno che sia necessario mantenere la riservatezza per consentire un'efficace attuazione delle *Linee guida*.

Responsabilità. Un contributo più attivo dei PCN ad una migliore diffusione delle *Linee guida* - e la loro capacità di facilitare la risoluzione di questioni delicate tra le imprese e le società in cui operano - attirerà inoltre l'attenzione del pubblico sulle loro attività. A livello nazionale, i Parlamenti potrebbero avere un ruolo da svolgere. I rapporti e le riunioni annuali dei PCN forniranno un'occasione per condividere l'esperienza acquisita e per incoraggiare l'adozione di "pratiche

esemplari" dai PCN. Il CIME organizzerà scambi di punti di vista per condividere l'esperienza acquisita e valutare l'efficacia delle attività dei PCN.

Modalità istituzionali

9. La composizione dei PCN dovrebbe essere tale da offrire un'efficace base per affrontare la vasta gamma degli argomenti contemplati dalle *Linee guida*. Varie forme di organizzazione (per esempio, rappresentanti di un ministero, gruppo interministeriale, o gruppo composto da rappresentanti di organi non governativi) sono possibili. Sarebbe forse utile affidare la direzione del PCN a un alto funzionario. Il dirigente del PCN dovrebbe essere in grado di suscitare la fiducia delle parti sociali e di promuovere le *Linee guida* presso il pubblico. A prescindere dalla loro composizione, i PCN dovrebbero instaurare e sviluppare relazioni con i rappresentanti degli ambienti imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali e di altre parti interessate.

Informazione e promozione

10. Le funzioni dei PCN connesse all'informazione e alla promozione sono fondamentali per migliorare il profilo delle *Linee guida*. Tali funzioni contribuiscono anche a mettere l'accento sulle responsabilità "pro attive" dei PCN.

11. I PCN devono migliorare la divulgazione delle *Linee guida* e diffonderle con appropriati mezzi, compreso nelle lingue nazionali. L'informazione in linea può essere un mezzo efficace rispetto ai costi, anche se l'accesso universale a questo tipo d'informazione non può essere garantito. Le versioni in lingua inglese e francese saranno messe a disposizione mediante l'OCSE, e si raccomanda di creare nessi con il sito Web delle *Linee guida* dell'OCSE. All'occorrenza, i PCN forniranno informazioni sulle *Linee guida* agli investitori potenziali intenzionati ad investire nel Paese o all'estero. Un'altra disposizione prevede che, nell'ambito delle proprie azioni di promozione delle *Linee guida*, i PCN cooperino con un ampio ventaglio di organizzazioni e di soggetti, compresi secondo le circostanze, gli ambienti economici, le organizzazioni sindacali, altre di organizzazioni non governative e il pubblico interessato.

12. Un'altra attività di base dei PCN consiste a rispondere alle legittime domande d'informazioni. Tre gruppi sono più particolarmente interessati : (i) gli altri Punti di contatto nazionali (la decisione contempla una disposizione specifica a tal uopo); (ii) gli ambienti economici, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni non governative e il pubblico; (iii) i Governi dei Paesi che non hanno sottoscritto le *Linee guida*.

Attuazione in specifiche circostanze

13. Il PCN dovrà aiutare a risolvere eventuali questioni sull'attuazione delle *Linee guida* nei casi specifici. In generale, le questioni sono trattate dal PCN del Paese in cui la questione è emersa. Nei Paesi Parti, tali questioni saranno in primo luogo discusse a livello nazionale e, se del caso, saranno trasmesse al livello bilaterale. Questa sezione delle *Linee guida* di procedura definisce le direttive per i PCN al fine di aiutarli a gestire tali situazioni. Il PCN può anche prendere altre misure destinate a un'attuazione efficace delle *Linee guida*.

14. Nel procedere ad una valutazione preliminare sull'opportunità di esaminare la questione in modo più approfondito, il PCN dovrà determinare se la questione è stata sollevata in "buona fede" e se è pertinente rispetto alle *Linee guida*. In tale contesto, il PCN dovrà considerare:

- L'identità della parte interessata e il relativo interesse alla materia;
- La pertinenza della questione e degli elementi di supporto;
- La pertinenza delle norme e procedure applicabili;
- Il modo in cui questioni simili sono o sono state trattate a livello nazionale o internazionale;
- L'interesse che presenta l'esame della questione rispetto agli obiettivi e all'efficace attuazione delle *Linee guida*.

15. Al termine di questa valutazione iniziale, il PCN dovrà rispondere alla parte o alle parti che hanno fatto sorgere la questione. Se il PCN decide che la questione non merita ulteriore approfondimento, esso dovrà motivare la sua decisione.

16. Dove questioni giustifichino un più approfondito esame, il PCN esaminerà la questione con le parti in causa e proporrà i suoi "buoni uffici" per tentare di contribuire, in via informale, alla soluzione. Se del caso, i PCN seguiranno la procedura prevista nei paragrafi 2a) a 2d). Essi potranno richiedere il parere delle competenti autorità, nonché dei rappresentanti degli ambienti economici, delle organizzazioni sindacali, di altre organizzazioni non governative e di esperti. Consultazioni con i PCN di altri Paesi o richieste di assistenza se sono riferite all'interpretazione delle *Linee guida* possono anche contribuire a risolvere le questioni.

17. Nell'ambito della loro offerta di buoni uffici, e qualora le questioni lo esigano, i PCN offriranno o faciliteranno l'accesso a procedure consensuali, non contenziose, quali la conciliazione o la mediazione, per aiutare alla soluzione delle questioni. Come avviene nel caso delle pratiche accettate di conciliazione e di mediazione, tali procedure sarebbero utilizzate con l'accordo delle parti interessate.

18. Se le parti in causa non riescono a raggiungere l'accordo sulle questioni sollevate, il PCN pubblicherà una Dichiarazione e formulerà, se del caso, raccomandazioni per l'attuazione delle *Linee guida*. Tale procedura stabilisce chiaramente che il PCN dovrà pubblicare un comunicato, anche se non considera necessaria una specifica raccomandazione.

19. La trasparenza è riconosciuta come un principio generale di comportamento per i PCN nei loro rapporti con il pubblico (cfr. paragrafo 8 su "criteri essenziali"). Tuttavia, il paragrafo C4 ammette l'esistenza di circostanze particolari dove la riservatezza è importante. Il PCN prenderà le adeguate misure per proteggere le informazioni sensibili delle imprese. Parimenti, altri dati, quali l'identità dei soggetti implicati nella procedura, dovranno rimanere confidenziali nell'interesse di una migliore efficacia delle *Linee guida*. È chiaro che i fatti e gli argomenti presentati dalle parti sono inclusi nel concetto di "lavori". Tuttavia, è necessario raggiungere un equilibrio tra la trasparenza e la riservatezza affinché le procedure delle *Linee guida* suscitino la fiducia, e per promuovere la loro efficace attuazione. Di conseguenza, anche se il paragrafo C4 indica che i lavori associati all'attuazione rimarranno normalmente confidenziali, il loro risultato sarà normalmente trasparente.

20. Come indicato nell'articolo 2 del capitolo su "concetti e principi", si consiglia alle imprese di rispettare le *Linee guida* ovunque esse esercitino le loro attività, tenendo conto della situazione peculiare dei singoli Paesi di accoglienza.

- Se questioni connesse alle *Linee guida* sorgono in Paesi che non hanno sottoscritto le *Linee guida*, i PCN dovranno prendere misure per sviluppare una migliore comprensione delle questioni emerse. Se talvolta può risultare impossibile l'accesso ad alcune informazioni, o riunire tutte le parti in causa, il PCN può tuttavia essere in grado di procedere alle inchieste. Fra le possibili misure, esiste la possibilità

di entrare in contatto con la dirigenza dell'impresa del Paese ospite e, eventualmente, con le competenti autorità del Paese che non ha sottoscritto le *Linee guida*.

- I conflitti con le leggi, i regolamenti e le politiche dei Paesi ospiti possono rendere l'esecuzione effettiva delle *Linee guida* nei casi specifici più difficile che nei Paesi Parti. Come indicato nel commento del capitolo su i principi generali, se le *Linee guida* vanno in molti casi oltre il campo applicativo delle normative, esse non hanno, né devono avere per scopo di mettere l'impresa in situazione di affrontare obblighi contraddittori.
- Le parti in causa devono essere avvisate dei limiti inerenti l'attuazione delle *Linee guida* nei Paesi che non le hanno sottoscritte.
- Le questioni relative all'attuazione delle *Linee guida* nei Paesi non firmatari, potrebbero anche essere esaminate durante le riunioni annuali dei PCN per contribuire ad accrescere l'esperienza nel campo della soluzione delle questioni sollevate in questi Paesi.

Elaborazione dei rapporti

21. L'elaborazione dei rapporti sarà una rilevante responsabilità dei PCN che consentirà ugualmente di costituire una base di conoscenze e di acquisire una capacità per migliorare l'efficacia delle *Linee guida*. Nei loro rapporti sulle attività di attuazione in circostanze specifiche, i PCN dovranno conformarsi ai principi di trasparenza e di riservatezza contemplati nel paragrafo C4.

II. Linee guida per il CIME

22. Le Linee guida di procedura allegate alla Decisione del Consiglio comportano ugualmente linee guida per il Comitato nell'esercizio delle sue competenze, quali:

- Adempiere le proprie funzioni efficacemente e tempestivamente.
- Esaminare le richieste di assistenza dei PCN
- Organizzare degli scambi di punti di vista sulle attività dei PCN
- Offrire la possibilità di chiedere il parere degli esperti

23. Il carattere non vincolante delle *Linee guida* vieta al Comitato di agire come un organo giudiziario o quasi giudiziario. Le conclusioni e comunicati formulati dai PCN (diverse dalle interpretazioni delle *Linee guida*) non dovrebbero più essere messe in questione con rinvio al CIME. La disposizione che prevede che il Comitato deve astenersi di trarre conclusioni sul comportamento di determinate imprese è stata mantenuta nella stessa Decisione.

24. Il CIME studierà le richieste di assistenza dei PCN, compreso quando esiste un dubbio sull'interpretazione delle *Linee guida* in particolari circostanze. Questo paragrafo riflette il paragrafo C2c) delle Linee guida di procedura allegate alla Decisione del Consiglio concernente i PCN, con la quale i PCN sono invitati a chiedere il parere del CIME in caso di dubbio sull'interpretazione delle *Linee guida* in queste circostanze.

25. Nel quadro delle discussioni sulle attività dei PCN, il CIME non dovrà svolgere esami annuali di ogni PCN individualmente, ma potrà formulare raccomandazioni, se del caso, per migliorare il funzionamento dei PCN, in particolare nell'ottica di un'efficace attuazione delle *Linee guida*.

26. Il CIME esaminerà anche i motivi di lamentela da parte di un Paese che ha sottoscritto le *Linee guida* o di un organo consultivo nell'ipotesi in cui sarebbe rimproverato a un PCN di non adempiere i suoi obblighi procedurali di attuazione delle *Linee guida* secondo i termini della Decisione o di non agire in modo coerente rispetto alle procedure seguite nel trattamento che si applica alle circostanze specifiche. Tale disposizione integra le disposizioni dell'allegato concernenti l'elaborazione dei rapporti di attività dai PCN.

27. Chiarificare il significato delle *Linee guida* a livello multilaterale dovrebbe rimanere un'essenziale responsabilità del CIME, per garantire l'unità dell'interpretazione delle *Linee guida* da un Paese all'altro. Il CIME esaminerà anche le richieste documentate, formulate da un Paese che abbia sottoscritto le *Linee guida* o da un organo consultivo, concernente la conformità di un'interpretazione delle *Linee guida* da un PCN all'interpretazione del CIME. Senza dubbio, ciò non sarà necessario di frequente, ma potrebbe consentire di garantire un'interpretazione coerente delle *Linee guida*.

28. Infine, il CIME può decidere di chiedere il parere di esperti per trattare questioni più generali (per esempio, il lavoro minorile, i diritti dell'uomo) e di produrre rapporti su tali questioni; o su questioni individuali o per migliorare l'efficacia delle procedure. A tale scopo, il CIME potrebbe chiedere l'intervento di esperti dell'OCSE, di altri organismi internazionali, di organi consultivi, di ONG, di ambienti universitari e altri. Fermo restando che non si tratta di costituire un gruppo speciale incaricato di risolvere questioni individuali.